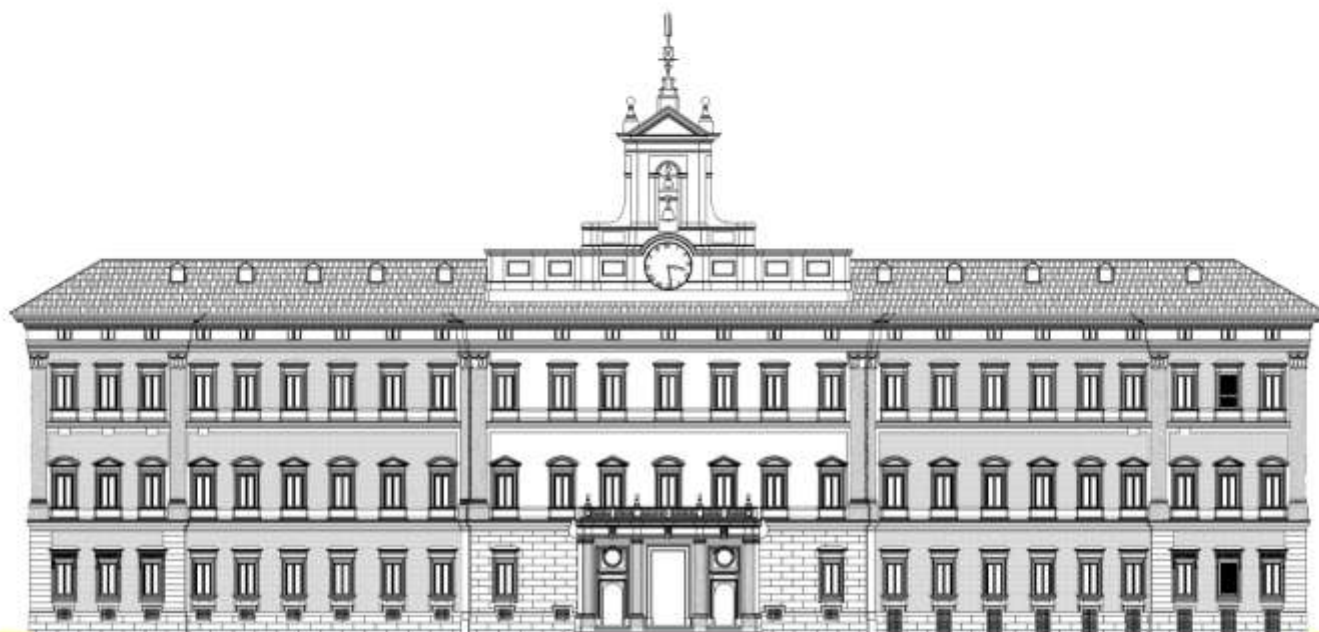




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2789 e abb.

Riconoscimento e tutela delle persone che assistono e
si prendono cura dei propri cari

N. 527 – 30 settembre 2026



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2789 e abb.

Riconoscimento e tutela delle persone che assistono e
si prendono cura dei propri cari

N. 527 – 30 settembre 2026

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	3
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	4
ARTICOLO 1	4
FINALITÀ.....	4
ARTICOLO 2	5
DEFINIZIONE.....	5
ARTICOLO 3	13
INDIVIDUAZIONE DEL <i>CAREGIVER</i> FAMILIARE	13
ARTICOLO 4	14
PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DEL <i>CAREGIVER</i> FAMILIARE	14
ARTICOLO 5	22
PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE DEL <i>CAREGIVER</i> FAMILIARE.....	22
ARTICOLO 6	25
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE ALLA PROGRAMMAZIONE SOCIALE NAZIONALE	25
ARTICOLO 7	27
RICONOSCIMENTO DELLE COMPETENZE MATURATE DAL <i>CAREGIVER</i> FAMILIARE	27
ARTICOLO 8	30
MISURE PER LA CONCILIAZIONE TRA ATTIVITÀ LAVORATIVA E ATTIVITÀ DI CURA E DI ASSISTENZA	30
ARTICOLO 9	35
TUTELA ANTIDISCRIMINATORIA.....	35
ARTICOLO 10	37
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE	37
ARTICOLO 11	37
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 2012, N. 68	37
ARTICOLO 12	38
TUTELA DEL BENESSERE PSICOFISICO DEL <i>CAREGIVER</i> FAMILIARE	38
ARTICOLO 12-BIS	41

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RENDICONTAZIONE AL GIUDICE TUTELARE PER IL <i>CAREGIVER</i> FAMILIARE CONVIVENTE.....	41
ARTICOLO 13.....	42
MISURA DI SOSTEGNO ECONOMICO.....	42
ARTICOLO 13- <i>BIS</i>	50
MODIFICA ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 3 MARZO 2009, N. 18, CONCERNENTE I COMPITI DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA CONDIZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ.....	50
ARTICOLO 14.....	51
DISPOSIZIONI FINANZIARIE.....	51
ARTICOLI 15 E 15- <i>BIS</i>	56
DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE.....	56

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2789
Titolo:	Riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Ciocchetti (FDI)
Commissione competente:	XII (Affari sociali)

PREMESSA

Il progetto di legge in esame, di iniziativa governativa, reca misure in materia di riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari.

Il provvedimento è stato assegnato, in sede referente, alla XII Commissione (Affari sociali), che nel corso dell'esame ha introdotto modifiche al testo.

Si ricorda che il disegno di legge in oggetto è stato abbinato ad altre proposte di legge di iniziativa parlamentare, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, in quanto vertenti sulla medesima materia¹ ed è stato adottato come testo base nella seduta del 25 marzo 2026.

Il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica, che risulta ancora in parte utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni. Gli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente non sono invece corredati di relazione tecnica. Il testo, come modificato dalle proposte emendative approvate, è stato quindi trasmesso alle Commissioni competenti per il parere.

Il provvedimento, come modificato, all'articolo 14, comma 2, presenta una clausola di invarianza finanziaria di carattere generale, fatti salvi gli oneri derivanti dagli articoli 4, 8, comma 2, 13 e 14, comma 01, per i quali il comma 1 dello stesso articolo 14 individua le relative coperture.

¹ Si tratta dei seguenti progetti di legge: C. 114, C. 159, C. 307, C. 344, C. 443, C. 998, C. 1426, C. 1507, C. 1682, C. 1690 e C. 2007

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e le altre norme che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Finalità

La norma individua le finalità del provvedimento, volto a tutelare, riconoscere e valorizzare la figura del *caregiver* familiare² mediante misure dirette a:

- riconoscere il ruolo fondamentale, all'interno della società, dell'attività di cura e assistenza svolta dal *caregiver* familiare quale espressione di solidarietà e responsabilità nonché il valore economico dell'attività prestata [comma 1, lettera *a*]);
- supportare e valorizzare il *caregiver* familiare con adeguati sostegni per garantire allo stesso la migliore qualità di vita possibile [comma 1, lettera *b*]);
- prevenire situazioni di isolamento e discriminazione del *caregiver* familiare [comma 1, lettera *c*]);
- riconoscere il *caregiver* familiare quale parte attiva dell'integrazione tra le reti formali e informali, con il suo coinvolgimento nei processi di valutazione, pianificazione e monitoraggio degli interventi, nel rispetto della volontà della persona assistita [comma 1, lettera *d*)).

La lettera *d*) è stata così sostituita nel corso dell'esame in sede referente. Il testo originario del provvedimento alla lettera *d*) recava la seguente finalità "coinvolgere il *caregiver* familiare nella rete dei servizi e nella loro pianificazione".

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, afferma che l'articolo in esame definisce l'ambito di applicazione della legge e indica gli articoli che danno attuazione a ciascuna delle finalità individuate dalla norma. In particolare:

- a quanto previsto dalla lettera *a*) si dà attuazione con tutti gli articoli dal 5 al 12 per quanto riguarda «riconoscere il ruolo fondamentale, all'interno della società ... quale espressione di solidarietà e responsabilità» e con l'articolo 13 per quanto attiene a «il valore economico dell'attività prestata»;
- con riferimento a quanto previsto dalla lettera *b*), vi si dà attuazione con gli articoli dal 7 al 13, con particolare riguardo al 12 e al 13, in quanto tutti «supporta[no] e

² In conformità ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.

valorizza[no] il *caregiver* familiare con adeguati sostegni per garantire allo stesso la migliore qualità di vita possibile.»;

- circa la lettera *c*), vi si dà attuazione con gli articoli 6, 8, 9 e 12, poiché tutti sono volti a «prevenire situazioni di isolamento e discriminazione del *caregiver* familiare»;
- infine, con riguardo alla lettera *d*), vi si dà attuazione attraverso gli articoli 5 e 6, che rispondono alla necessità di «coinvolgere il *caregiver* familiare nella rete dei servizi e nella loro pianificazione.».

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame individua le finalità del provvedimento, volto a tutelare il *caregiver* familiare mediante: il riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura [comma 1, lettera *a*)], la previsione di adeguati sostegni [comma 1, lettera *b*)], la prevenzione dell'isolamento e delle discriminazioni [comma 1, lettera *c*)] e il suo riconoscimento quale parte attiva dell'integrazione tra le reti formali e informali, attraverso il coinvolgimento nei processi di valutazione, pianificazione e monitoraggio degli interventi, nel rispetto della volontà della persona assistita [comma 1, lettera *d*)].

In proposito, non si formulano osservazioni, considerato che le norme si limitano a individuare le finalità del provvedimento.

ARTICOLO 2

Definizione

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 255, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) – abrogato dall'articolo 15, comma 2, lettera *b*), del provvedimento in esame – definisce come *caregiver* familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge n. 76 del 2016, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 (*cfr. infra*), di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge n. 18 del 1980.

La norma definisce come *caregiver* familiare la persona maggiore di età che assiste e si prende cura di uno dei seguenti soggetti:

- del figlio;

- di un altro parente entro il secondo grado;
- del coniuge;
- dell'altra parte dell'unione civile;
- del convivente di fatto ai sensi della legge n. 76 del 2016³;
- di un affine entro il secondo grado;
- di un parente entro il terzo grado, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992⁴.

Il citato articolo 33, comma 3, si riferisce al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assista parenti o affini entro il terzo grado con disabilità in situazione di gravità, purché non ricoverati a tempo pieno, qualora i genitori, il coniuge, la persona unita civilmente o il convivente di fatto del parente o affine abbiano compiuto i 65 anni d'età oppure siano a loro volta affetti da patologie invalidanti, deceduti o mancanti; in tali casi è riconosciuto al lavoratore un permesso di tre giorni al mese, retribuiti e coperti da contribuzione figurativa, fruibile anche in maniera continuativa.

Alla persona assistita dal *caregiver* devono essere riconosciute una o più delle seguenti condizioni:

- condizione di disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 [comma 1, lettera *a*]);
- titolarità dell'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge n. 18 del 1980⁵ [comma 1, lettera *b*]);
- condizione di non autosufficienza nell'ambito della valutazione di base ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 62 del 2024⁶, o risultante da altre certificazioni attestanti tale specifica condizione emesse anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 62 del 2024 [comma 1, lettera *c*]);
- condizione di non autosufficienza per le persone anziane individuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo n. 29 del 2024⁷, o risultante da altre certificazioni attestanti tale specifica condizione emesse anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 29 del 2024 [comma 1, lettera *d*)).

Il citato articolo 2, comma 1, lettera *c*), reca la definizione di «persona anziana non autosufficiente» come la persona anziana che, anche in considerazione dell'età anagrafica e delle disabilità pregresse,

³ *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*

⁴ *Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*

⁵ Recante indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili.

⁶ Recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.

⁷ Recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33.

presenta gravi limitazioni o perdita dell'autonomia nelle attività fondamentali della vita quotidiana e del funzionamento bio-psico-sociale, valutate sulla base di metodologie standardizzate, tenendo anche conto delle indicazioni fornite dalla Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute - *International Classification of Functioning Disability and Health* (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, dei livelli di stratificazione del rischio sulla base dei bisogni socioassistenziali e delle condizioni di fragilità, di multimorbilità e di vulnerabilità sociale, le quali concorrono alla complessità dei bisogni della persona, anche considerando le specifiche condizioni sociali, familiari e ambientali, in coerenza con quanto previsto dal regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale (SSN).

Il *caregiver* familiare assiste, mediante attività di cura, la persona in relazione ai suoi bisogni nell'ambiente domestico o nel contesto in cui la stessa vive e la segue nella vita di relazione, nella mobilità, nelle attività della vita quotidiana sia di base sia strumentali, nei suoi bisogni primari e nelle varie incombenze. Nel progetto di vita di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 62 del 2024 e nel Piano di assistenza individualizzato (PAI) di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 29 del 2024, o negli ulteriori piani di intervento previsti a legislazione vigente, l'attività del *caregiver* familiare è raccordata con gli strumenti di assistenza sociali, sociosanitari e sanitari ivi previsti (comma 2).

La funzione di *caregiver* familiare è compatibile con lo svolgimento di attività assistenziale retribuita nei confronti della medesima persona assistita. In tal caso, allo stesso non si applicano le disposizioni relative alle misure di assistenza economica di cui all'articolo 13 (comma 3).

Per ciascuna persona assistita possono essere individuati anche più *caregiver* familiari purché conviventi con la medesima. Entrambi i genitori sono *caregiver* del figlio anche se non conviventi, fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 2 (comma 4).

Le norme individuano i seguenti profili di *caregiver* familiare, come definito ai sensi del comma 1 dell'articolo in esame, in funzione dell'impegno di cura e di assistenza prestata:

- *caregiver* familiare prevalente, con un carico di assistenza uguale o superiore a novantuno ore settimanali, convivente con la persona assistita che si trova in condizione di non autosufficienza, attestata nell'ambito della valutazione di base ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 62 del 2024, o nell'ambito della valutazione multidimensionale unificata ai sensi dell'articolo 27, comma 11, del decreto legislativo n. 29 del 2024, ovvero attestata da precedenti certificazioni [comma 5, lettera *a*]);
- *caregiver* familiare convivente con la persona assistita, con un carico di assistenza uguale o superiore a trenta ore e inferiore a novantuno ore settimanali [comma 5, lettera *b*]);
- *caregiver* familiare non convivente con la persona assistita, con un carico di assistenza uguale o superiore a trenta ore settimanali [comma 5, lettera *c*]);

- *caregiver* familiare convivente o non convivente con la persona assistita, con un carico di assistenza uguale o superiore a dieci ore settimanali e inferiore a trenta ore settimanali [comma 5, lettera *d*]).

Il carico assistenziale di cui al comma 5, lettere *a*) e *b*), è attestato nel progetto di vita, nel PAI ovvero negli eventuali altri piani di intervento previsti a legislazione vigente (comma 6).

Viene inoltre demandata a un decreto ministeriale⁸ la definizione di criteri nazionali uniformi per il computo del carico di assistenza settimanale e delle modalità di attestazione e di rivalutazione periodica, degli indicatori di intensità e di complessità assistenziale dello stesso. Con il medesimo decreto sono individuate la documentazione necessaria ai fini dell'attestazione nei percorsi valutativi, nonché le amministrazioni competenti ad indicare il carico assistenziale, che vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e sono altresì stabilite le modalità di verifica del computo dei carichi di assistenza di cui al comma 5, anche prevedendo meccanismi di silenzio assenso (comma 6-*bis*)⁹.

Le norme prevedono infine che anche i minori che convivono con una persona che presenta una delle condizioni di cui al comma 1 possano essere destinatari delle misure previste dagli articoli 7, commi 2 e 3, e 12, comma 2, lettera *a-ter*), relative, rispettivamente, al riconoscimento nei percorsi scolastici delle competenze maturate nello svolgimento delle attività di cura e assistenza e all'accesso gratuito a corsi di formazione specifica relativi a tali attività (comma 6-*ter*)¹⁰.

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, afferma che l'articolo 2 reca la definizione di *caregiver* familiare, che supera la precedente definizione, contestualmente abrogata dal successivo articolo 15, comma 2, lettera *b*). Ai sensi del comma 1, è qualificata come tale la persona che presta assistenza e cura al coniuge (parte dell'unione civile, convivente di fatto), a un parente o a un affine entro il secondo grado, a un parente entro il terzo grado purché con disabilità certificata con necessità di sostegno intensivo (con necessità, dunque, di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione). In tutti i casi, la definizione richiede che la persona che riceve l'assistenza o la cura debba trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni:

⁸ Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

⁹ Disposizione introdotta nel corso dell'esame in sede referente.

¹⁰ Disposizione introdotta nel corso dell'esame in sede referente.

- a) condizione di disabilità grave che determina la necessità di un sostegno intensivo ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 (in questo caso, e solo in questo, la definizione coinvolge anche i parenti sino al terzo grado);
- b) titolarità dell'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge n. 18 del 1980;
- c) condizione di non autosufficienza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 62 del 2024, o da certificazioni preesistenti attestanti tale specifica condizione;
- d) condizione di non autosufficienza ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 29 del 2024, o da certificazioni preesistenti attestanti tale specifica condizione.

In precedenza, la definizione era recata dall'articolo 1, comma 255, della legge n. 205 del 2017: «*Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.*»

La relazione tecnica riporta quindi un raffronto tra la precedente e la nuova definizione:

	Precedente	Nuova	Confronto
Attività svolta per l'assistito	assiste e si prende cura	assiste e si prende cura	identico
Relazione con l'assistito	coniuge, altra parte unione civile, convivente di fatto, familiare o affine entro il secondo grado, o, nei soli casi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, familiare entro il terzo grado	coniuge, altra parte unione civile, convivente di fatto, parente o affine entro il secondo grado, o, nei soli casi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, parente entro il terzo grado	identico
Condizioni dell'assistito	-non autosufficiente -non in grado di prendersi cura di sé -disabilità articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992 o titolare di indennità di accompagnamento	-persona con disabilità articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992 o titolare indennità accompagnamento <u>o non autosufficiente</u>	La nuova definizione è leggermente più ampia, comprendendo per la prima volta, ad es., anche i caregiver delle persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992 anche quando non siano certificate non autosufficienti né titolari di accompagnamento

Vista la natura definitoria della norma, la medesima – riferisce la relazione tecnica – non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 del medesimo articolo integra la definizione di cui al comma 1, illustrando cosa si intenda per le funzioni di assistenza e cura prestate dal *caregiver* familiare: assistenza nell'ambiente domestico (o nei luoghi in cui vive, ad esempio in caso di lungodegenza), nella vita di relazione, nella mobilità, nonché nello svolgimento delle attività quotidiane, di base e strumentali, in relazione alle necessità della persona assistita e attraverso un'attività di cura non professionale. Si tratta di una disposizione che, per il carattere definitorio, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, al secondo periodo, si prevede che nella redazione del progetto di vita, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 62 del 2024, ovvero del Piano assistenziale individualizzato (PAI), ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 29 del 2024, l'attività del *caregiver* familiare si coordina con le misure di assistenza sociale, sociosanitaria e sanitaria. Tale previsione – afferma la relazione tecnica – non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esauendosi nel prevedere che il progetto di vita e il PAI siano predisposti tenendo conto anche delle attività svolte dal *caregiver*.

Il comma 3 chiarisce che è *caregiver* familiare anche chi, rispettando tutti i requisiti, sopra esposti, svolge l'attività a seguito di retribuzione. Poiché la disposizione prosegue escludendo che, in tal caso, si abbia diritto ai benefici economici di cui all'articolo 13, nella relativa relazione tecnica si terrà conto esclusivamente dei *caregiver* che non sono remunerati per l'attività di cura, a prescindere dall'importo percepito.

Il comma 4 prevede che ogni persona possa essere assistita o ricevere cura da più di un *caregiver* individuato ai sensi dell'articolo in questione, purché – salvo che si tratti dei genitori – convivano con essa; la condizione della convivenza non è necessaria nel caso in cui sia individuato un unico *caregiver*.

Il comma 5 prosegue suddividendo la categoria generale dei *caregiver* in più sottocategorie tra loro mutuamente esclusive, tra le quali v'è quella dei *caregiver* prevalenti, cioè quei *caregiver* conviventi con un carico assistenziale di almeno novantuno ore settimanali, corrispondenti a una media di 13 ore giornaliere, superiore quindi a mezza giornata. Poiché non è consentita la copresenza tra più *caregiver*, per ciascun assistito può esservene un solo prevalente. Si tratta di una disposizione priva di effetti sulla finanza pubblica.

Il comma 6 prevede che il carico assistenziale dei *caregiver* conviventi, quando sia pari ad almeno 30 ore settimanali, sia attestato nel progetto di vita o nel PAI. La relazione tecnica rappresenta che il comma in esame non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché prevede, semplicemente, l'obbligo per chi rediga i nuovi progetti di vita o i nuovi PAI di coinvolgere il *caregiver* nei relativi lavori, quando, a legislazione vigente, tale partecipazione non è solo già possibile ma anche, certamente, auspicabile.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame definisce come *caregiver* familiare la persona maggiorenne che assiste il figlio, il coniuge, l'unito civilmente, il convivente di fatto o determinati parenti e affini, qualora la persona assistita presenti disabilità grave, percepisca l'indennità di accompagnamento o sia riconosciuta non autosufficiente (comma 1). Il *caregiver* presta attività di cura, raccordata con il progetto di vita¹¹, il PAI¹² o altri piani di intervento (comma 2), anche in forma retribuita, con esclusione in tal caso delle misure economiche previste (comma 3). Possono essere individuati più *caregiver* (comma 4), classificati, in base alla convivenza e all'impegno assistenziale, in quattro categorie comprese tra almeno 10 e almeno 91 ore settimanali di assistenza (comma 5). Il carico assistenziale è attestato nel progetto di vita, nel PAI o negli altri piani di intervento previsti a legislazione vigente (comma 6). Una disposizione introdotta nel corso dell'esame in sede referente demanda a un decreto ministeriale la definizione dei criteri nazionali uniformi per il computo del carico assistenziale, delle modalità per la sua attestazione, rivalutazione periodica e verifica, degli indicatori di intensità e complessità assistenziale e della documentazione necessaria, nonché l'individuazione delle amministrazioni competenti. Queste ultime provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 6-*bis*). Un'ulteriore disposizione introdotta in sede referente consente anche ai minori conviventi di ottenere il riconoscimento dell'attività di *caregiver* nell'ambito del percorso scolastico e di accedere gratuitamente a percorsi formativi relativi a tale attività (comma 6-*ter*).

La relazione tecnica considera le disposizioni prive di effetti finanziari, in quanto aventi carattere definitorio e volte a raccordare l'attività del *caregiver* con procedimenti di valutazione già previsti dalla legislazione vigente.

¹¹ Di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 62 del 2024.

¹² Piano di assistenza individualizzato, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 29 del 2024.

Al riguardo, si evidenzia che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome¹³ ha rilevato che il testo originario del provvedimento poneva a carico degli enti territoriali “adempimenti gravosi e, in alcuni casi, di complessa attuazione”, tra i quali l’attestazione del carico assistenziale nell’ambito della predisposizione del progetto di vita e degli altri piani di intervento, senza prevedere risorse dedicate. La Conferenza ha pertanto espresso, a maggioranza, parere favorevole condizionato, tra l’altro, alla previsione che, nel primo anno di operatività della piattaforma INPS di cui al successivo articolo 4 (*cfr. infra*), il carico assistenziale fosse determinato esclusivamente sulla base dell’autodichiarazione resa dalla persona assistita all’atto della domanda.

Si evidenzia inoltre che, con ulteriori modifiche introdotte nel corso dell’esame in sede referente all’articolo 4, comma 3, sono state incluse anche la durata e la continuità temporale dell’impegno di cura prestato tra le informazioni fornite nell’istanza di attivazione della procedura di riconoscimento del *caregiver*, nelle more della rivalutazione del progetto di vita (o di altro piano previsto dalla norma) o della sua integrazione, che devono essere effettuate entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame¹⁴. È stato inoltre previsto che sino a tale integrazione e sino all’adozione del decreto di cui all’articolo 2, comma 6-*bis*, il carico assistenziale è riconosciuto al *caregiver* in ragione di quanto attestato nell’istanza, ferme restando le verifiche sugli altri requisiti.

Ciò stante, pur tenendo conto che, a seguito dell’esame in sede referente, la definizione dei criteri e delle modalità di attestazione è stata demandata a un decreto ministeriale, appare in ogni caso opportuno acquisire elementi informativi volti ad assicurare che le amministrazioni interessate – comprese le strutture sanitarie e i servizi sociali territorialmente competenti – possano provvedere ai nuovi adempimenti connessi alla determinazione, all’attestazione, alla verifica e alla rivalutazione periodica del carico assistenziale nell’ambito della predisposizione del progetto di vita, del PAI e degli altri piani di intervento, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all’articolo 14, comma 2.

Il chiarimento appare necessario anche in considerazione del fatto che il riconoscimento di un carico assistenziale pari ad almeno 91 ore settimanali costituisce, ai sensi del successivo articolo 13 (*cfr. infra*), uno dei requisiti per l’accesso al contributo economico ivi previsto.

¹³ [Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Posizione sul disegno di legge in materia di *caregiver* familiari, 1° aprile 2026.](#)

¹⁴ Ovvero, se fissata per un termine anteriore, in occasione della prima rivalutazione prevista.

ARTICOLO 3

Individuazione del *caregiver* familiare

La norma prevede che l'individuazione del *caregiver* familiare sia effettuata nel rispetto del principio di autodeterminazione della persona assistita, che può essere espressa in qualunque forma, anche attraverso l'utilizzo di strumenti e dispositivi che consentano alla medesima di comunicare e di esprimere la propria volontà (comma 1).

Le norme individuano inoltre le modalità di individuazione del *caregiver* per i destinatari di misure di protezione giuridica e i minori (comma 2) e prevedono la facoltà di sostituzione o revoca dello stesso (comma 3).

In particolare, la persona assistita può indicare fino a un massimo di tre *caregiver* familiari. Nei casi in cui la persona assistita sia destinataria di misure di protezione giuridica, il *caregiver* familiare è indicato dall'amministratore di sostegno, ove dotato dei relativi poteri, dal tutore o dal curatore, tenendo conto, in ogni caso, della volontà della persona assistita. Se la persona assistita è minore di età sono *caregiver* familiari entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Se la responsabilità genitoriale è in capo ad un solo genitore è *caregiver* quest'ultimo. In mancanza di genitori esercenti la responsabilità genitoriale è *caregiver* il tutore. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale possono congiuntamente individuare uno solo di loro quale *caregiver* familiare, anche unitamente a non più di due altri *caregiver* familiari diversi dall'altro genitore. I genitori possono altresì, congiuntamente, designare fino a tre *caregiver* familiari diversi da loro. In caso di disaccordo tra i genitori si applica l'articolo 316, secondo e terzo comma, del codice civile¹⁵ (comma 2).

La persona assistita ha facoltà di sostituire o revocare ciascun *caregiver* familiare. Nei casi in cui la persona assistita sia destinataria di misure di protezione giuridica, la facoltà di sostituzione e revoca di ciascun *caregiver* familiare è attribuita all'amministratore di sostegno, ove dotato dei relativi poteri, dal tutore o dal curatore, tenendo conto, in ogni caso, della volontà della persona assistita. Nei casi in cui la persona assistita sia minore di età, la facoltà di sostituzione o revoca di ciascun *caregiver* è attribuita, congiuntamente, ad entrambi i genitori esercenti la responsabilità o, in loro mancanza, al tutore. In caso di disaccordo tra i genitori si applica l'articolo 316, secondo e terzo comma, del codice civile (comma 3).

La relazione tecnica afferma che l'articolo 3 disciplina le modalità di individuazione del *caregiver* familiare. Il comma 1 pone il principio di autodeterminazione della persona assistita

¹⁵ Si ricorda che il comma secondo dell'articolo 316 del codice civile prevede che, in caso di contrasto su questioni di particolare importanza, tra le quali quelle relative alla residenza abituale e all'istituto scolastico del figlio minore, ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Il successivo terzo comma del medesimo articolo 316 del codice civile prevede altresì che il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, tenta di raggiungere una soluzione concordata e, ove questa non sia possibile, adotta la soluzione che ritiene più adeguata all'interesse del figlio.

quale criterio guida per l'individuazione, consentendo l'espressione della volontà in qualunque forma, anche attraverso strumenti e dispositivi di comunicazione. La relazione tecnica informa che si è tenuto conto di tale disposizione nella stima del costo di sviluppo e manutenzione della piattaforma informatica di cui all'articolo 4.

La relazione tecnica, richiamato il contenuto dei commi 2 e 3 dell'articolo in esame, evidenzia inoltre che la disciplina del procedimento relativo alla revoca e sostituzione del *caregiver* familiare, come delineata nell'articolo, pone un onere amministrativo in capo al soggetto di cui all'articolo 4 (l'INPS) [*cf. infra*].

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame disciplinano l'individuazione del *caregiver* familiare nel rispetto del principio di autodeterminazione della persona assistita, la cui volontà può essere espressa in qualunque forma, anche mediante strumenti e dispositivi di comunicazione (comma 1). Sono inoltre definite le modalità di individuazione del *caregiver* per i minori e per i destinatari di misure di protezione giuridica (comma 2), nonché le procedure per la sua sostituzione o revoca (comma 3).

La relazione tecnica precisa che le disposizioni dei commi 1 e 3 incidono, rispettivamente, sui costi di sviluppo e manutenzione della piattaforma informatica e sugli oneri amministrativi a carico dell'INPS, nell'ambito della procedura per il riconoscimento formale del *caregiver*, di cui all'articolo 4, e di essi si tiene conto nell'ambito del medesimo articolo 4.

Al riguardo, nel rinviare a quanto evidenziato in merito all'articolo 4 (*cf. infra*), non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 4

Procedura per il riconoscimento del *caregiver* familiare

La norma demanda il riconoscimento formale del *caregiver* familiare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che, a tal fine, rende disponibile entro il 2 gennaio 2027¹⁶ una piattaforma informatica nel proprio sito *internet* istituzionale (comma 1) e individua i soggetti che devono presentare l'istanza per l'attivazione della relativa procedura telematica (comma 2) e la documentazione da attestare (commi 3 e 4).

¹⁶ Termine fissato al 30 settembre 2026 nel testo originario del provvedimento e successivamente modificato in sede referente.

La procedura telematica per il riconoscimento del *caregiver* familiare è attivata con istanza presentata dalla persona assistita o, nei casi in cui questa sia interdetta o beneficiaria di amministrazione di sostegno, dal tutore o dall'amministratore di sostegno con poteri di rappresentanza. Nel caso di curatela o di amministrazione di sostegno senza poteri di rappresentanza, la procedura è attivata con istanza della persona con disabilità assistita dall'amministratore di sostegno o dal curatore. Se è in corso il procedimento di interdizione, di inabilitazione o per la nomina dell'amministratore di sostegno, la procedura telematica può essere attivata dal tutore provvisorio, dal curatore provvisorio o dall'amministratore di sostegno provvisorio, se nominato. Qualora la persona assistita sia minore di età, la procedura telematica può essere attivata con istanza presentata da ciascuno dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o, in loro mancanza, dal tutore. In caso di disaccordo tra i genitori si applica l'articolo 316, secondo e terzo comma, del codice civile (comma 2).

La persona che presenta l'istanza per l'attivazione della procedura attesta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000:

- le generalità della persona assistita [comma 3, lettera *a*]);
- l'appartenenza della persona assistita ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 [comma 3, lettera *b*]);
- le generalità di ciascun *caregiver* familiare individuato e il relativo carico assistenziale, nonché, nelle more della integrazione o della rivalutazione di cui alla lettera *h*), secondo periodo, la durata e la continuità temporale dell'impegno di cura prestato [comma 3, lettera *c*]);
- l'eventuale convivenza tra il *caregiver* familiare e la persona assistita [comma 3, lettera *d*]);
- nel caso di *caregiver* non convivente, la residenza dello stesso nel medesimo comune della persona assistita o in un comune limitrofo o, comunque, sito ad una distanza non superiore a 40 chilometri da quello di residenza della persona assistita [comma 3, lettera *e*]);
- la relazione di parentela o di affinità oppure l'esistenza di uno dei rapporti di cui all'articolo 2, comma 1 [comma 3, lettera *f*]);
- il profilo, tra quelli di cui all'articolo 2, comma 5, indicato per ciascun *caregiver* individuato [comma 3, lettera *g*]);
- gli estremi del progetto di vita, del PAI o degli eventuali altri piani di intervento previsti dalla legislazione vigente, eventualmente integrati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dai quali risulta il carico assistenziale nei casi di cui all'articolo 2, comma 5, lettere *a*) e *b*). Nel caso in cui il progetto di vita o gli altri piani siano stati adottati alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e non contengano l'individuazione del *caregiver* familiare e del relativo carico assistenziale, prevalente o meno, si procede alla loro integrazione entro un anno dalla suddetta data ovvero, se fissata per un termine anteriore, in occasione della prima rivalutazione prevista da ciascun progetto o piano. Sino all'integrazione di cui al secondo periodo e sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 2, comma 6-*bis*, il carico assistenziale è riconosciuto al *caregiver* in ragione di quanto attestato nell'istanza, ferme restando le verifiche sugli altri requisiti [comma 3, lettera *h*]);

- il carico assistenziale nelle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 5, lettere *c)* e *d)* [comma 3, lettera *i)*].

Oltre a quanto previsto dal comma 3, la persona che, ai sensi del comma 2, presenta l'istanza allega la dichiarazione di accettazione resa da ciascuno dei *caregiver* familiari individuati, salva la facoltà di questi ultimi di rendere la dichiarazione di accettazione mediante eventuali apposite funzionalità della piattaforma di cui al comma 1 (comma 4).

La procedura per il riconoscimento del *caregiver* familiare è conclusa nel termine di trenta giorni dalla data di invio dell'istanza con il rilascio al richiedente di un certificato che attesta la qualifica di *caregiver* familiare e l'attribuzione allo stesso di un profilo ai sensi dell'articolo 2, comma 5 (comma 5).

Le norme, con una modifica approvata in sede referente, disciplinano i rimedi esperibili avverso il rigetto dell'istanza di riconoscimento del *caregiver* familiare. In particolare, l'interessato può presentare all'INPS un'istanza di riesame entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego. L'istanza si considera respinta qualora l'Istituto non si pronunci entro novanta giorni dalla sua presentazione e costituisce condizione di proponibilità della domanda giudiziale, che non può essere presentata prima della scadenza del medesimo termine. In alternativa, l'interessato può ricorrere alla procedura di negoziazione assistita prevista dal decreto-legge n. 132 del 2014, alla quale l'INPS partecipa anche con propri funzionari appositamente delegati (comma 5-*bis*).

Il riconoscimento di *caregiver* familiare a più di un soggetto per la stessa persona assistita può avvenire anche con più istanze successive (comma 6).

Le modalità operative da seguire ai fini delle procedure di riconoscimento del *caregiver* familiare, di revoca o sostituzione del *caregiver* medesimo e di accettazione o di rinuncia da parte dello stesso sono definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con l'Autorità politica delegata in materia di famiglia, sentiti l'INPS e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (comma 7).

Le norme autorizzano, inoltre, l'INPS ad assumere nel triennio 2026-2028, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, 100 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei funzionari amministrativi del Comparto Funzioni centrali e due unità di personale dirigenziale non generale da inquadrare nell'area dirigenziale del medesimo Comparto.

Il testo originario del provvedimento disponeva l'assunzione di 110 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei funzionari amministrativi del Comparto Funzioni centrali, senza prevedere l'assunzione di personale dirigenziale.

Le assunzioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2027, sono effettuate mediante concorsi pubblici, scorrimento di graduatorie vigenti o procedure di mobilità volontaria e sono finalizzate a garantire l'attuazione delle disposizioni dell'articolo in esame (comma 8).

Per l'attuazione dei commi da 1 a 4 è autorizzata la spesa:

- di 1,05 milioni di euro per l'anno 2026 per l'implementazione del sistema informativo di cui al comma 1;
- di 0,33 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 per la relativa manutenzione.

Per l'attuazione del comma 8 è autorizzata la spesa:

- di 6,36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 per l'assunzione del personale;
- di 0,10 milioni di euro nell'anno 2026 per lo svolgimento del relativo concorso;
- di 0,22 milioni di euro nell'anno 2027 per le spese di funzionamento.

Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 14 (comma 9).

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, afferma che l'articolo 4 reca la disciplina della procedura di riconoscimento del *caregiver* familiare. I commi da 1 a 4 stabiliscono che l'INPS debba implementare una nuova funzionalità nel proprio sistema informativo per la raccolta delle designazioni dei *caregiver* e gestire, conseguentemente, le occorrenti relazioni con il pubblico.

L'INPS ha comunicato che le spese per la realizzazione e gestione (*hardware* e *software*) del sistema informativo ammontano a 1.050.000,00 euro nell'anno 2026 e, quali spese di investimento, hanno natura di conto capitale. Più precisamente:

- 500.000,00 euro per la realizzazione di:
 - o piattaforma per l'acquisizione delle domande, manutenzione dello stato di *caregiver* e consultazione esiti elaborati: *webApp* Internet per sportello *online* (cittadino, CAF, Patronati); Interoperabilità per CAF e Patronati e/o eventuali enti anche via Piattaforma digitale nazionale dati (PDND);
 - o piattaforma di consultazione esposta *intranet*: a disposizione degli operatori di sede; a disposizione del *Contact Center*;
 - o funzioni di monitoraggio e cruscotto statistico;
- 550.000,00 euro per:
 - o sistema di elaborazione centralizzato per la verifica dei requisiti e controlli integrati con banche dati interne ed esterne;
 - o gestione degli esiti ed integrazione con le piattaforme dell'istituto: DOMUS, SUGI, SEND, Recupero Indebiti ecc.;
 - o sistema per la disposizione dei pagamenti;

- costituzione di un archivio di *caregiver* e implementazione di servizi di consultazione puntuale per altri enti: implementazione apposita *webApp*; implementazione di servizi di consultazione in Interoperabilità anche via PDND.

Le spese per la manutenzione correttiva del sistema ammontano a 330.000,00 euro nel 2027 e a 230.000,00 euro annui a decorrere dall'anno 2028 quali spese di funzionamento.

La relazione tecnica rappresenta che tale spesa è conforme a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 284, terzo periodo, della legge n. 199 del 2025, che autorizza il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri a trasferire all'INPS quota parte del Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare che ai sensi del precedente comma 227 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, affinché, entro il mese di settembre dell'anno 2026, implementi la relativa piattaforma informatica nonché per la successiva manutenzione, in misura pari a 1,05 milioni di euro nell'anno 2026, 0,33 milioni di euro nell'anno 2027 e 0,23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Gli importi previsti dal citato comma, infatti, sono gli stessi sopra indicati per l'implementazione iniziale del sistema informativo e per la sua successiva manutenzione.

Il comma 5 prevede che il procedimento di riconoscimento si concluda entro 30 giorni, con rilascio di certificato e classificazione del *caregiver* familiare. La relazione tecnica rappresenta che tale disposizione non comporta oneri ulteriori rispetto a quelli stimati per i commi da 1 a 4 poiché si intende riferita a una certificazione dematerializzata.

Il comma 6 dispone che la procedura si applichi a tutti i *caregiver* che prestano assistenza e cura alla medesima persona, aspetto di cui si è tenuto conto nella stima degli effetti finanziari di cui al presente articolo.

Il comma 7 prevede un decreto attuativo da definirsi nel limite della spesa stimata per il sistema informativo.

Il comma 8 autorizza l'INPS, per il triennio 2026-2028, a bandire procedure concorsuali pubbliche, a scorrere graduatorie vigenti o a indire procedure di mobilità volontaria e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1° gennaio 2027, un contingente di 110 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei Funzionari amministrativi, con conseguente incremento della dotazione organica.

La relazione tecnica riporta il dettaglio delle voci retributive fondamentali e accessorie per singola unità di personale:

INPS	Funzionari
Stipendio CCNL 2022-2024	25.363,13
Tredicesima	2.113,59

Indennità di amministrazione	1.752,72
Trattamento economico accessorio (lordo dipendente)	10.644,16
Oneri riflessi 40,301% (32,891% su retribuzione di risultato)	15.280,73
Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio lordo Stato)	55.154,33
Incremento contrattuale CCNL 2025-2027 (5,40%)	2.978,33
RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITALE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,40% CCNL 2025-2027	58.132,66
UNITA' AUTORIZZATE	110
Onere complessivo (a regime dal 2027)	6.394.593,00

Quanto alle spese per lo svolgimento del relativo concorso, assommano a 100.000 euro nel 2026.

Le spese per la postazione di lavoro da assegnare a tali dipendenti ammontano a 2.000 euro a persona nel 2027, cioè a 220.000 euro nel 2027.

Il comma 9 autorizza la spesa per l'attuazione dei commi da 1 a 4 di 1,05 milioni di euro per l'anno 2026 per la implementazione del sistema informativo di cui al comma 1 e di 0,33 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 per la relativa manutenzione, nonché, per l'attuazione del comma 8, di 6,40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 per l'assunzione del personale, di 0,10 milioni di euro nell'anno 2026 per lo svolgimento del relativo concorso e di 0,22 milioni di euro nell'anno 2027 per le spese di funzionamento. Gli oneri sono coperti ai sensi dell'articolo 14.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame demandano all'INPS l'istituzione, entro il 2 gennaio 2027, di una piattaforma informatica nel proprio sito *internet* istituzionale per il riconoscimento del *caregiver* familiare (commi da 1 a 4), ne disciplinano alcuni requisiti di funzionamento, rinviando a un decreto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità la definizione delle relative modalità operative (commi da 5 a 7).

Con modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente sono state incluse anche la durata e la continuità temporale dell'impegno di cura prestato tra le informazioni fornite nell'istanza di attivazione della procedura di riconoscimento del *caregiver*, nelle more della rivalutazione del progetto di vita o della sua integrazione che devono essere effettuate entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame ovvero, se fissata per un

termine anteriore, in occasione della prima rivalutazione prevista da ciascun progetto o piano. Le modifiche prevedono inoltre che, sino all'integrazione e sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 2, comma 6-*bis*, il carico assistenziale è riconosciuto al *caregiver* in ragione di quanto attestato nell'istanza, ferme restando le verifiche sugli altri requisiti [comma 3, lettera *h*]).

Le norme, per effetto di un'ulteriore modifica approvata in sede referente, consentono di contestare il diniego del riconoscimento del *caregiver* familiare mediante istanza di riesame all'INPS o, in alternativa, mediante negoziazione assistita, alla quale l'INPS partecipa anche tramite propri funzionari appositamente delegati. L'esperimento di una delle due procedure costituisce condizione per proporre successivamente la domanda giudiziale (comma 5-*bis*).

Inoltre, le norme autorizzano l'INPS ad assumere, nel triennio 2026-2028, 100 unità di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1° gennaio 2027, da inquadrare nell'Area dei funzionari amministrativi del Comparto Funzioni centrali e due unità di personale dirigenziale non generale da inquadrare nell'area dirigenziale del medesimo Comparto (comma 8).

Il testo originario del provvedimento disponeva l'assunzione di 110 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei funzionari amministrativi del Comparto Funzioni centrali, senza prevedere l'assunzione di personale dirigenziale.

Per l'attuazione dei commi da 1 a 4 è autorizzata la spesa:

- di 1,05 milioni di euro per l'anno 2026 per l'implementazione del sistema informativo di cui al comma 1;
- di 0,33 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 per la relativa manutenzione.

Per l'attuazione del comma 8, relativo alle assunzioni di personale, è autorizzata la spesa:

- di 6,36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 per l'assunzione del personale; L'autorizzazione di spesa nel testo originario del provvedimento era pari a 6,40 milioni di euro.
- di 0,10 milioni di euro nell'anno 2026 per lo svolgimento del relativo concorso;
- di 0,22 milioni di euro nell'anno 2027 per le spese di funzionamento.

Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 14 (*cfr. infra*) [comma 9].

La relazione tecnica quantifica in 1,05 milioni di euro per il 2026 le spese di investimento per la realizzazione della piattaforma di cui al comma 1. Di tale importo, 500.000 euro sono destinati alle piattaforme per l'acquisizione delle domande, la consultazione degli esiti, l'interoperabilità con altri enti e il monitoraggio e 550.000 euro finanziano la verifica dei requisiti, l'integrazione con le banche dati dell'INPS, la gestione degli esiti e dei pagamenti e la costituzione dell'archivio dei *caregiver*.

Al riguardo, con riferimento ai commi da 1 a 4, si rileva che l'articolo 1, comma 284, terzo periodo, della legge n. 199 del 2025, come risulta anche dalla relazione tecnica, ha già previsto l'implementazione da parte dell'INPS, entro il mese di settembre 2026, di una piattaforma informatica per le finalità connesse al riconoscimento e alla tutela dei *caregiver* familiari, nonché la successiva manutenzione della medesima piattaforma, destinando a tali finalità risorse di identico ammontare a quelle autorizzate dal presente provvedimento, pari a 1,05 milioni di euro per l'anno 2026, a 0,33 milioni di euro per l'anno 2027 e a 0,23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Ciò stante, andrebbero acquisiti chiarimenti in merito alla necessità di tale ulteriore autorizzazione di spesa, posto che potrebbe invece valutarsi l'opportunità di precisare nel testo del provvedimento, al comma 1 dell'articolo in esame, che la piattaforma informatica che l'INPS è tenuto a rendere disponibile entro il 2 gennaio 2027 è quella di cui all'articolo 1, comma 284, terzo periodo, della legge n. 199 del 2025, conseguentemente espungendo dal primo periodo del comma 9 gli oneri concernenti la sua implementazione e manutenzione e rimodulando la copertura finanziaria di cui al successivo articolo 14.

Con riferimento alla previsione, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, che, al fine di definire il carico assistenziale, il progetto di vita, il PAI e gli eventuali altri piani di intervento siano integrati entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, ovvero, se fissata per un termine anteriore, in occasione della prima rivalutazione prevista da ciascun progetto o piano, appare opportuno acquisire elementi informativi volti ad assicurare che le strutture sanitarie e i servizi sociali territorialmente competenti possano provvedere a

tali integrazioni, nei tempi previsti dalla norma e nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 14, comma 2, del presente provvedimento.

Con riferimento, invece, alla possibilità – anch'essa introdotta nel corso dell'esame in sede referente – di contestare il diniego del riconoscimento del *caregiver* familiare anche mediante negoziazione assistita, alla quale l'INPS partecipa anche tramite propri funzionari appositamente delegati, appare opportuno acquisire elementi di informazione volti ad assicurare che l'INPS possa provvedervi, anche tenendo conto delle assunzioni autorizzate dal presente articolo.

Per quanto riguarda, infine, la spesa per le assunzioni a tempo indeterminato autorizzata dal comma 8, in considerazione delle modifiche intervenute nel corso dell'esame in sede referente, con le quali è stato ridotto da 110 a 100 il numero dei funzionari amministrativi assunti ed è stata prevista l'assunzione di due dirigenti, appare altresì opportuno acquisire una quantificazione aggiornata dei relativi oneri, nonché un quadro analitico aggiornato delle relative proiezioni finanziarie su un orizzonte almeno decennale, che tenga conto degli automatismi retributivi diretti e indiretti conseguenti alle assunzioni.

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, espone, per ciascuna unità di personale, le singole componenti del trattamento economico fondamentale e accessorio. Si segnala che, se da un lato gli importi considerati come retribuzione tabellare e indennità di amministrazione sono riscontrabili nei CCNL di settore¹⁷, dall'altro non vengono fornite (né sono reperibili dai predetti CCNL) le fonti dell'importo di 10.644,16 euro indicato quale trattamento economico accessorio.

Infine, in considerazione del tempo ancora occorrente per la conclusione dell'*iter* legislativo, dovrebbe essere in ogni caso valutata l'opportunità di ridefinire la dinamica dei predetti oneri e della relativa copertura finanziaria di cui all'articolo 14, nel senso di differire al 2027 le spese relative alle prove concorsuali, rimodulando conseguentemente i successivi oneri assunzionali.

ARTICOLO 5

Partecipazione e informazione del *caregiver* familiare

La norma prevede che il *caregiver* familiare partecipi:

¹⁷ In particolare, nel [CCNL 2022-2024](#) per la retribuzione tabellare e nel [CCNL 2019-2021](#) per l'indennità di amministrazione.

- all'unità di valutazione multidimensionale della persona con disabilità di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 62 del 2024, e alla predisposizione del progetto di vita e del *budget* di progetto di cui, rispettivamente, agli articoli 26 e 28 del citato decreto legislativo n. 62 del 2024 [comma 1, lettera a)];
- alla valutazione multidimensionale unificata della persona anziana non autosufficiente nonché all'elaborazione del PAI e del relativo *budget* di cura e assistenza, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 29 del 2024 [comma 1, lettera b)];
- all'elaborazione di ogni altro piano di intervento o progetto assistenziale previsto a legislazione vigente in favore della persona assistita, al fine di garantire l'integrazione tra l'attività di cura e assistenza familiare e i servizi sociali, sociosanitari e sanitari [comma 1, lettera b-bis)].

Nel progetto di vita e nel PAI sono individuati il carico assistenziale del *caregiver* familiare, l'apporto del *caregiver* medesimo per l'attuazione degli interventi ivi previsti, e sono altresì indicati il *caregiver* che ha il carico assistenziale prevalente nel caso di più *caregiver*, nonché i supporti di cui può disporre, anche tenendo conto della struttura e del funzionamento del nucleo familiare di riferimento (comma 2).

I servizi sociali, sociosanitari e sanitari, previo consenso dell'assistito rilasciato in via generale tramite la piattaforma di cui all'articolo 4 e, ove necessario, del suo rappresentante legale e nel rispetto delle norme in materia di trattamento e protezione dei dati personali¹⁸, forniscono al *caregiver* familiare le informazioni sui bisogni assistenziali e sulle cure necessarie alla persona assistita, sulle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie cui la stessa ha diritto nonché sulle eventuali misure di supporto alla sua attività di assistenza e cura alla persona assistita (comma 3).

Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, le regioni, nell'ambito del riordino e dell'unificazione di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2024, e all'articolo 27 del decreto legislativo n. 29 del 2024, individuano le attività e i compiti svolti dalle unità di valutazione multidimensionale unificate per l'individuazione delle misure di sostegno e di sollievo ai *caregiver* familiari (comma 4).

La relazione tecnica richiama il contenuto del comma 1 e specifica che il *caregiver* partecipa all'individuazione del *budget* di cura e di assistenza, anche ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, relativo ai percorsi assistenziali integrati, e di quanto previsto dal Piano d'indirizzo per la riabilitazione.

¹⁸ di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, e al decreto legislativo n. 101 del 2018.

Il Piano d'indirizzo per la riabilitazione è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 10 febbraio 2011 per riorganizzare e rendere uniformi i servizi di recupero funzionale in Italia. I suoi punti chiave sono il Progetto Riabilitativo Individuale, il modello bio-psico-sociale e la continuità assistenziale.

La relazione tecnica rappresenta che il comma 1 non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché prevede, semplicemente, l'obbligo per chi rediga i nuovi progetti di vita o i nuovi PAI di coinvolgere il *caregiver* nei relativi lavori, quando, a legislazione vigente, tale partecipazione non è solo già possibile ma anche auspicabile.

Il comma 2 dispone in merito al contenuto del progetto di vita e del PAI.

Il comma 3 si limita a prevedere la possibilità per i *caregiver* di accedere a informazioni altrimenti riservate alla persona assistita in ragione della loro natura personale o sensibile. La relazione tecnica rappresenta che tale previsione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, visto il suo carattere meramente procedimentale.

Il comma 4 stabilisce che le regioni programmano e individuano le modalità di riordino e unificazione, le attività e i compiti svolti dalle unità di valutazione multidimensionale unificate operanti per l'individuazione delle misure di sostegno e di sollievo ai *caregiver* familiari, all'interno delle unità di valutazione multidimensionale unificate di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 29 del 2024.

La relazione tecnica assicura che le Regioni potranno provvedere a quanto disposto nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, poiché il comma si limita a specificare, dal punto di vista procedimentale, mere modalità attuative dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 29 del 2024, recante la disciplina della valutazione multidimensionale unificata, e dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 62 del 2024, recante la disciplina dell'unità di valutazione multidimensionale.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame disciplinano la partecipazione del *caregiver* alle valutazioni multidimensionali e alla predisposizione dei progetti e dei *budget* previsti dal decreto legislativo n. 62 del 2024 per le persone con disabilità e dal decreto legislativo n. 29 del 2024 per le persone anziane non autosufficienti e a ogni altro piano previsto a legislazione vigente in favore della persona assistita (comma 1), definiscono le informazioni sui *caregiver* individuate nei predetti progetti (comma 2) e demandano alle regioni l'individuazione delle relative modalità attuative (comma 4). Viene inoltre previsto che i servizi sociali, sociosanitari e sanitari, previo consenso dell'assistito, forniscano al *caregiver* familiare le informazioni sulle cure necessarie e sulle prestazioni cui la persona ha diritto (comma 3).

La relazione tecnica assicura che le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica visto il loro carattere procedimentale o comunque attuativo della disciplina già contenuta nell'articolo 27 del decreto legislativo n. 29 del 2024 e nell'articolo 24 del decreto legislativo n. 62 del 2024¹⁹.

In proposito, non si formulano osservazioni, preso atto delle informazioni fornite nella relazione tecnica e considerato che la disciplina vigente già consente il coinvolgimento dei *caregiver* nei procedimenti interessati.

Con riferimento all'individuazione del carico di cura all'interno dei citati piani di intervento, si rinvia invece alle osservazioni formulate in relazione agli articoli 2 e 4 (*cf. supra*).

ARTICOLO 6

Disposizioni in materia di partecipazione delle associazioni rappresentative alla programmazione sociale nazionale

La norma demanda alla Rete della protezione e dell'inclusione sociale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017²⁰ di organizzare la consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei *caregiver* familiari, delle organizzazioni del Terzo settore maggiormente rappresentative delle persone assistite e delle loro famiglie, degli enti religiosi civilmente riconosciuti nonché dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità nell'ambito della definizione dei piani nazionali di cui al comma 6 del medesimo articolo 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017, allo scopo di individuare i bisogni da soddisfare e le corrispondenti attività da programmare nell'ambito delle risorse disponibili, tenendo in particolare considerazione i bisogni delle donne *caregiver* nel cui nucleo familiare sono presenti figli minori (comma 1).

Si ricorda che la Rete della protezione e dell'inclusione sociale - istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017 - è un organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali di cui alla legge n. 328 del 2000.

Il comma 10 del citato articolo 21 prevede che la segreteria tecnica della Rete e il coordinamento dei gruppi di lavoro sono assicurati dalla Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale e che dalla costituzione della Rete stessa e della sua articolazione in tavoli regionali e territoriali non devono

¹⁹ Si ricorda che l'articolo 24 del decreto legislativo n. 62 del 2024 disciplina la composizione e il funzionamento dell'unità di valutazione multidimensionale chiamata ad elaborare il progetto di vita della persona con disabilità, mentre l'articolo 27 del decreto legislativo n. 29 del 2024 disciplina la valutazione multidimensionale unificata della persona anziana, finalizzata all'accesso alle prestazioni e ai servizi sociali e sociosanitari e alla definizione del piano assistenziale individualizzato (PAI).

²⁰ Recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà.

derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per la partecipazione ai lavori della Rete, anche a livello regionale e territoriale, non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

La Rete è responsabile dell'elaborazione dei seguenti Piani:

- un Piano sociale nazionale, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge n. 328 del 2000;
- un Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse della quota del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 147 del 2017;
- un Piano per la non autosufficienza, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge n. 296 del 2006.

Infine, il comma 10 del medesimo articolo 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017 prevede che la Rete si avvale di una segreteria tecnica e disciplina le modalità di supporto alla sua attività.

In questo quadro, il DPCM n. 230 del 2023, recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione, all'articolo 21, comma 1, lettera *n*), attribuisce alla Direzione generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà la responsabilità della segreteria tecnica della Rete della protezione e dell'inclusione sociale.

Le regioni stabiliscono i criteri di individuazione delle associazioni di cui al comma 1 operanti in ambito regionale, anche ai fini della loro partecipazione ai piani regionali sociali, sociosanitari e sanitari relativamente agli aspetti di loro interesse (comma 2).

La relazione tecnica afferma che l'articolo 6 reca disposizioni in materia di partecipazione delle associazioni rappresentative dei *caregiver*, degli enti religiosi e delle persone assistite, nonché dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, che dovranno essere consultate in sede di redazione del Piano sociale nazionale, del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà e del Piano per la non autosufficienza. La relazione tecnica rappresenta che tale previsione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 demanda alle Regioni l'individuazione delle associazioni di cui al comma 1, operanti e rappresentative sul proprio territorio, al fine di consultarle in occasione della redazione dei piani regionali. La relazione tecnica rappresenta che anche tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che la Rete della protezione e dell'inclusione sociale (Rete) organizzi, in sede di redazione del Piano sociale nazionale, del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto

alla povertà e del Piano per la non autosufficienza, le consultazioni con le associazioni rappresentative dei *caregiver* e delle persone assistite, individuate secondo criteri stabiliti dalle Regioni, con gli enti religiosi, nonché con l'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.

La relazione tecnica rappresenta che dalle norme in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In proposito, nel prendere atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, appare in ogni caso opportuno acquisire conferma che la segreteria tecnica della Rete, assicurata, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, del decreto legislativo n. 147 del 2017, dalla Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (ora denominata Direzione generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà, ai sensi del DPCM n. 230 del 2023), possa svolgere le nuove attività di sua competenza previste dalla norma in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 7

Riconoscimento delle competenze maturate dal *caregiver* familiare

La norma stabilisce che l'esperienza maturata dai *caregiver* familiari di cui all'articolo 2, comma 5, lettere *a)* [*caregiver* familiare prevalente – convivente con un carico di assistenza uguale o superiore a 91 ore settimanali], *b)* [*caregiver* familiare convivente con un carico di assistenza tra le 30 e le 91 ore settimanali] e *c)* [*caregiver* familiare non convivente con un carico di assistenza uguale o superiore alle 30 ore settimanali] sia individuata come competenza certificabile dagli organismi competenti secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 13 del 2013²¹ e dalle normative regionali di riferimento o sia riconosciuta quale credito formativo per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure professionali dell'area sociosanitaria. La norma chiarisce che tale misura ha la finalità di valorizzare le competenze maturate dal *caregiver* familiare nello svolgimento dell'attività di cura e di assistenza nonché di agevolare l'accesso o il reinserimento lavorativo dello stesso. Per le stesse finalità, la piattaforma informatica di cui all'articolo 4 è raccordata con il

²¹ Recante definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 48 del 2023, al fine della registrazione d'ufficio dei *caregiver* familiari nel medesimo SIISL (comma 1).

Per i *caregiver* familiari inseriti in percorsi scolastici e rientranti nei profili di cui all'articolo 2, comma 5, lettere *a)*, *b)* e *c)*, le competenze maturate nello svolgimento dell'attività di cura e di assistenza possono essere riconosciute nell'ambito del colloquio dell'esame di maturità ai sensi dell'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017²² (comma 2).

Al fine di riconoscere e valorizzare l'esperienza maturata dallo studente *caregiver* familiare di cui all'articolo 2, comma 5, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e le competenze acquisite durante l'attività di cura e assistenza, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, nell'ambito della loro autonomia e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, possono individuare i criteri e le modalità per promuovere iniziative formative, da inserire nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), in materia di sostegno alle persone non autosufficienti o in condizioni di disabilità (comma 3).

I centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nell'ambito della loro autonomia, possono individuare i criteri e le modalità, nelle attività finalizzate al riconoscimento dei crediti, per valorizzare l'esperienza maturata dai *caregiver* familiari di cui all'articolo 2, comma 5, lettere *a)*, *b)* e *c)* (comma 4).

Le università, nell'ambito della propria autonomia, possono prevedere criteri e modalità di riconoscimento di crediti formativi universitari extracurriculari per le conoscenze e le abilità professionali certificate acquisite, durante l'attività di cura, dal *caregiver* familiare di cui all'articolo 2, comma 5, lettere *a)*, *b)* e *c)*, iscritto a un corso di laurea, in coerenza con gli obiettivi formativi del corso di laurea e nei limiti della normativa vigente. Le università possono, altresì, prevedere misure volte ad agevolare la frequenza ai corsi di studio e a disciplinare modalità di recupero delle attività formative, qualora sia certificato l'impedimento alla partecipazione alle stesse. Al *caregiver* familiare di cui all'articolo 2, comma 5, lettere *a)*, *b)* e *c)*, può essere riconosciuto lo *status* di studente lavoratore (comma 5).

Le regioni e le province autonome possono prevedere, nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, misure per il riconoscimento dell'esperienza e delle competenze maturate dal *caregiver* familiare nell'attività di assistenza e cura, al fine di favorirne l'accesso o il reinserimento lavorativo al termine di tale attività, con particolare riguardo alle donne *caregiver* nel cui nucleo familiare sono presenti figli minori (comma 6).

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, il Ministro della salute, il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro dell'istruzione e del merito, per

²² Recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *i)*, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

i profili di rispettiva competenza, adottano, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, uno o più decreti per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo (comma 7).

La relazione tecnica, riferita al testo originario della norma, richiama il contenuto del comma 1 e rappresenta che i benefici concernenti la spendibilità dell'esperienza nel mercato della formazione e del lavoro e la disponibilità di informazioni in merito alle occasioni lavorative, non attribuiscono alcun beneficio finanziario o diritto soggettivo di natura patrimoniale. Ciò avverrà attraverso una cooperazione applicativa tra il sistema informativo realizzato da INPS ai sensi dell'articolo 4 e il preesistente SIISL, da realizzare sia attraverso le risorse di cui al medesimo articolo 4 sia, per quanto riguarda il SIISL, a valere sulle risorse già disponibili a legislazione vigente per l'implementazione e lo sviluppo del sistema informativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Pertanto, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al comma 2, che prevede la possibilità per i *caregiver* maggiorenni²³ inseriti in percorsi scolastici di veder valorizzato il riconoscimento delle proprie competenze nell'ambito del colloquio dell'esame di maturità, la relazione tecnica rappresenta che anche tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non comportando un maggior impegno né temporale né lavorativo per il personale scolastico impegnato nello svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado.

La relazione tecnica richiama il contenuto del comma 3 e afferma che le scuole, nell'ambito della propria autonomia, potranno promuovere o meno iniziative formative in materia, nel limite delle risorse a esse destinate a legislazione vigente.

Con riferimento al comma 5, che estende alle università la facoltà di riconoscere crediti formativi per attività extrauniversitarie svolte dai *caregiver* e l'esenzione dall'obbligo di frequenza universitaria per i *caregiver*, la relazione tecnica rappresenta che tale disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica richiama infine il contenuto del comma 6 e afferma che il decreto attuativo regolamentare di cui al comma 7 è da emanarsi nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono la certificazione delle competenze maturate dai *caregiver* familiari con maggiore

²³ Il testo originario della norma, prima delle modificazioni apportate in sede referente, limitava la sua applicazione ai *caregiver* maggiorenni.

carico assistenziale o il loro riconoscimento come crediti formativi per qualifiche sociosanitarie, nonché la registrazione d'ufficio dei caregiver nel SIISL²⁴ (comma 1). Tali competenze possono essere valorizzate nell'esame di maturità (comma 2), nelle iniziative formative delle scuole secondarie (comma 3), nei percorsi dei centri per l'istruzione degli adulti (comma 4) e in ambito universitario, anche mediante agevolazioni e il riconoscimento dello *status* di studente lavoratore (comma 5). Le regioni e le province autonome possono adottare, nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, misure per il reinserimento lavorativo dei *caregiver* (comma 6). L'attuazione delle disposizioni è demandata a uno o più decreti ministeriali (comma 7).

La relazione tecnica, con riferimento al comma 1, precisa che i benefici concernenti la spendibilità dell'esperienza nel mercato della formazione e del lavoro e la disponibilità di informazioni in merito alle occasioni lavorative non attribuiscono alcun beneficio finanziario o diritto soggettivo di natura patrimoniale, aggiungendo inoltre che il raccordo tra il sistema informativo realizzato da INPS ai sensi dell'articolo 4 e il preesistente SIISL sarà implementato sia attraverso le risorse di cui al medesimo articolo 4 sia, per quanto riguarda il SIISL, a valere sulle risorse già disponibili a legislazione vigente per l'implementazione e lo sviluppo del sistema informativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Pertanto, secondo la relazione tecnica, la disposizione in esame non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, preso atto degli elementi di informazione contenuti nella relazione tecnica con riferimento al comma 1 e considerato il carattere in parte ordinamentale e in parte facoltativo delle restanti disposizioni.

ARTICOLO 8

Misure per la conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza

La norma stabilisce che i *caregiver* familiari prevalenti o conviventi, di cui all'articolo 2, comma 5, lettere *a)* e *b)*, se prestano attività di lavoro subordinato, possono chiedere la modifica delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa o dell'orario di lavoro,

²⁴ Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 48 del 2023.

se necessario per l'assolvimento delle attività di assistenza e di cura da loro prestate, e, tenuto conto delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, possono chiedere di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, ove compatibile con la natura della prestazione lavorativa. La norma riconosce inoltre, per i medesimi soggetti, la priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, senza che ciò determini, nel caso di *caregiver* dipendenti pubblici, un incremento delle facoltà assunzionali dell'amministrazione di appartenenza. Il *caregiver* familiare ha diritto al ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno (comma 1).

A decorrere dall'anno 2027, per i genitori *caregiver* di minori con disabilità, il congedo parentale di cui al combinato disposto degli articoli 32 e 33 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, è fruibile sino al compimento della maggiore età della persona assistita (comma 2).

Si ricorda che l'articolo 32 del decreto legislativo n. 151 del 2001 dispone che abbia diritto di astenersi dal lavoro nei primi 14 anni di vita del bambino, con un limite complessivo massimo di 10 mesi:

- a) la madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità (astensione obbligatoria), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
- b) il padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 mesi;
- c) il genitore solo, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 11 mesi.

L'articolo 33 dispone che per ogni minore con *handicap* grave la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, abbiano diritto, entro il compimento del quattordicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all'articolo 32, non superiore a tre anni. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

L'articolo 34 riconosce alle lavoratrici e ai lavoratori, fino al quattordicesimo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo di 3 mesi non trasferibili per ciascun genitore. I genitori dispongono inoltre, alternativamente tra loro, di ulteriori tre mesi indennizzati al 30 per cento. La coppia può quindi beneficiare complessivamente di nove mesi di congedo parentale indennizzato: tre mesi per la madre, tre per il padre e tre da ripartire tra loro. Nell'ambito di questi nove mesi, complessivamente tre mesi – da utilizzare entro il sesto anno di vita del bambino e alternativamente tra i genitori – sono indennizzati all'80 per cento anziché al 30 per cento. Per i periodi di congedo parentale ulteriori è dovuta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Per i genitori di figli con disabilità grave per tutto il periodo di prolungamento del congedo parentale previsto dall'articolo 33 spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione. L'indennità per congedo parentale non spetta ai lavoratori dipendenti che, durante la fruizione del congedo stesso, intraprendano una nuova attività lavorativa.

L'articolo 35, comma 2, dispone che i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi retribuiti per tutti, compresi quelli che non danno diritto al trattamento economico, sono coperti da contribuzione figurativa, attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte dell'interessato, con riscatto oppure con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria.

Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo n. 66 del 2003²⁵, i lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro del *caregiver* familiare di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c), possono cedere a quest'ultimo, a titolo gratuito, i riposi e le ferie da loro maturati. Le condizioni e le modalità di fruizione dei riposi e delle ferie ceduti al *caregiver* familiare sono stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale applicabili al rapporto di lavoro (comma 3).

Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, in 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034 e in 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, si provvede ai sensi dell'articolo 14 (comma 4).

La relazione tecnica afferma che l'articolo 8, comma 1, riconosce ai *caregiver* familiari lavoratori subordinati la facoltà di richiedere l'accesso al lavoro a distanza, al regime di *part-time* o ad altre misure di flessibilità dell'orario lavorativo. La relazione tecnica rappresenta che tale disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, neppure nel caso in cui il *caregiver* sia un dipendente pubblico, sia in quanto resta fermo il principio sinallagmatico e la conseguente correlazione tra retribuzione e quantità di lavoro effettivamente prestata sia per l'esplicita previsione che il passaggio a tempo parziale non genera facoltà assunzionali; l'Amministrazione potrà coprire il mezzo posto liberatosi solo ove disponga già di facoltà assunzionali sufficienti.

La relazione tecnica aggiunge che non vi saranno, inoltre, oneri derivanti dalla sostituzione del personale, in quanto è espressamente previsto dal testo di legge che il passaggio a tempo parziale avvenga «senza che ciò determini, nel caso di *caregiver* dipendenti pubblici, un incremento delle facoltà assunzionali», dunque senza possibilità di sostituzione.

Con particolare riferimento al personale scolastico, la relazione tecnica rappresenta che, per quanto attiene al lavoro agile, l'articolo 10, comma 1, del CCNL – Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 prevede che detta modalità, ove compatibile con le attività svolte nonché con le esigenze e l'organizzazione del lavoro, si applichi limitatamente al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, con esclusione del personale docente. Per quanto attiene al *part-time*, resta fermo quanto previsto dall'articolo 107 del CCNL – Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021.

²⁵ Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

Parimenti non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica l'ultimo periodo che si limita a prevedere il diritto al ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno per il personale dipendente pubblico già *caregiver*.

Il comma 2 stabilisce che i genitori che assistono minori con disabilità possono fruire del congedo parentale disciplinato dagli articoli 32 e 33 del decreto legislativo n. 151 del 2001 fino al compimento della maggiore età del minore assistito.

L'articolo 1, comma 219, della legge n. 199 del 2025 (Legge di bilancio per l'anno 2026) ha esteso, dal 1° gennaio 2026, la possibilità di fruizione del congedo parentale ai sensi degli articoli 32 e 33 del decreto legislativo n. 151 del 2001 fino a 14 anni del figlio anziché 12 come stabilito dalla previgente normativa. La disposizione in esame prevede che i genitori *caregiver* possano fruire dei congedi sopra menzionati fino al raggiungimento della maggiore età del figlio assistito.

Rispetto a quanto disposto dalla recente modifica normativa si quantificano gli oneri derivanti dall'incremento della soglia da 14 anni ai 18 anni del minore assistito.

Trattando di assistenza a minori con disabilità si assume l'ipotesi che i genitori fruiscano dell'intero periodo concesso dalla normativa vigente (articolo 32 del decreto legislativo n. 151 del 2001) fino al compimento dei 14 anni del figlio.

Ulteriori oneri possono sorgere per l'estensione dello specifico congedo parentale ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dall'articolo 1, comma 219, della legge n. 199 del 2025, fino al compimento della maggiore età del figlio.

Dai dati di consuntivo 2024 relativi al prolungamento del congedo parentale ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 80 del 2015 dagli 8 ai 12 anni si desumono i seguenti dati:

- onere per prestazione: 877.238,88 euro;
- onere per copertura figurativa: 965.000 euro.

Ipotizzando una retribuzione media giornaliera nel 2024 di 83,6 euro, tali dati sono riferiti a circa 300 domande annue di prolungamento di congedo parentale da 8 a 12 anni con circa 3,9 mesi richiesti.

Si ipotizza che l'estensione di tale congedo fino alla maggiore età dell'assistito possa riguardare prudenzialmente una numerosità di soggetti analoga agli attuali richiedenti. Tale platea annua, così come le giornate medie richieste, è stata ipotizzata costante per effetto di compensazione dei nuovi ingressi e per uscite dovute al superamento della maggiore età o per altre cause. La decorrenza è stata ipotizzata 1° gennaio 2027.

L'onere derivante dalla disposizione in esame è riportato nella seguente tabella:

Maggiore spesa per l'estensione della fruibilità del congedo parentale per i caregiver fino alla maggiore età dell'assistito			
(valori in milioni di euro)			
	Onere per prestazione	Copertura figurativa	Onere complessivo
2026	0	0	0

2027	1,0	1,0	2,0
2028	1,0	1,0	2,0
2029	1,0	1,2	2,2
2030	1,0	1,2	2,2
2031	1,0	1,2	2,2
2032	1,0	1,2	2,2
2033	1,0	1,2	2,2
2034	1,0	1,2	2,2
2035	1,2	1,2	2,4

Il comma 3 consente il conferimento di riposi e ferie ai *caregiver*, nel rispetto di quanto stabilito dai CCNL, da parte dei colleghi dipendenti del medesimo datore di lavoro.

Rispetto a quanto già previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 151 del 2015, la nuova disposizione consente a colleghi di lavoro di cedere a favore dei *caregiver*, anche qualora assistano una persona diversa da un figlio minore, le proprie ferie e i riposi.

In particolare, la disposizione lascia invariato il numero complessivo di giorni lavorati e di quelli remunerati a livello di singolo datore di lavoro; rimangono, conseguentemente, invariate la spesa di personale e gli effetti indotti sulle entrate contributive ed erariali.

Infine, il comma 4 prevede, in coerenza con la valutazione sopra riportata, che agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034 e 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035 si provveda ai sensi dell'articolo 14.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame riconoscono ai *caregiver* familiari lavoratori subordinati il diritto di chiedere modifiche dell'orario o delle modalità di lavoro, l'accesso al lavoro agile, se compatibile, e la priorità nella trasformazione del rapporto da tempo pieno a parziale, con successivo ripristino; per i dipendenti pubblici, tali possibilità non incrementano le facoltà assunzionali (comma 1). Dal 2027, i genitori *caregiver* di minori con disabilità possono fruire del congedo parentale fino alla maggiore età dell'assistito, anziché fino all'età di 14 anni stabilita dalla legislazione vigente (comma 2). Le norme prevedono inoltre che i colleghi di lavoro possano cedere gratuitamente riposi e ferie secondo la contrattazione collettiva (comma 3).

Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, in 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034 e in 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, si provvede ai sensi dell'articolo 14 (*cf. infra*) [comma 4].

In proposito, non si formulano osservazioni in merito ai commi 1 e 3, considerato che le disposizioni di cui al comma 1 non incidono sulle facoltà assunzionali complessive delle pubbliche amministrazioni e che la possibilità di cessione di cui al comma 3, come affermato dalla relazione tecnica, "mantiene invariate la spesa di personale e gli effetti indotti sulle entrate contributive ed erariali".

Con riferimento alla quantificazione degli oneri derivanti dal comma 2, andrebbero invece acquisiti chiarimenti in merito alla stima della platea dei soggetti di età compresa tra 14 e 18 anni, che la relazione tecnica ricostruisce sulla base delle coorti di età compresa tra 8 e 12 anni rilevate nel 2024 – che dovrebbero essere in realtà meno numerose delle coorti comprese tra i 14 e i 18 anni del 2027 interessate dalla presente disposizione per effetto dell'andamento demografico – assumendo altresì che tale platea rimanga costante negli anni successivi per effetto della compensazione tra nuovi ingressi e uscite per superamento della maggiore età.

In proposito, considerato l'andamento demografico delle coorti interessate, andrebbe valutata l'opportunità di utilizzare, analogamente a quanto effettuato dalla relazione tecnica riferita alla legge di bilancio per il 2026 in relazione all'estensione del congedo per malattia dei figli, i dati ISTAT relativi alla popolazione appartenente alle fasce di età effettivamente interessate dalla disposizione, anche al fine di verificare la prudenzialità della quantificazione degli oneri nei diversi anni considerati.

ARTICOLO 9

Tutela antidiscriminatoria

La norma legittima il *caregiver* familiare ad agire ai sensi della legge n. 67 del 2006²⁶ nel caso sia destinatario di discriminazioni in ragione del rapporto con la persona assistita (comma 1). La legittimazione all'azione di cui al comma 1 spetta anche all'Autorità garante nazionale

²⁶ Recante Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni.

dei diritti delle persone con disabilità, nonché alle associazioni e agli enti legittimati ad agire ai sensi della legge n. 67 del 2006²⁷ (comma 2).

Si ricorda che l'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità rientra nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, elaborato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009.

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, afferma che l'articolo 9, comma 1, conferisce al *caregiver* il diritto di avvalersi delle tutele giudiziarie già previste dalla legge n. 67 del 2006 per le persone con disabilità, limitatamente alle controversie che hanno la ragione d'essere nelle attività di assistenza e cura prestate. Si tratta del riconoscimento della legittimazione ad agire, per i *caregiver*, a tutela dei diritti e degli interessi della persona assistita. La relazione tecnica riferisce che trattasi di disposizione che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 prevede che l'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità possa agire in giudizio avverso le discriminazioni in danno dei *caregiver* familiari. Si tratta di una mera facoltà, cui il Garante ricorrerà – conclude la relazione tecnica – nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali delle quali dispone a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame legittimano il *caregiver* familiare ad agire ai sensi della legge n. 67 del 2006 nel caso sia destinatario di discriminazioni in ragione del rapporto con la persona assistita (comma 1). La legittimazione all'azione di cui al comma 1 spetta anche all'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, nonché alle associazioni e agli enti legittimati ad agire ai sensi della medesima legge n. 67 del 2006 (comma 2).

In proposito, non si formulano osservazioni, considerato che, come risulta dalla relazione tecnica, le norme riconoscono all'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità²⁸ una mera facoltà, cui il Garante ricorrerà nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

²⁷ Tale ultima specificazione, relativa alle associazioni e agli enti legittimati ad agire, è stata introdotta nel corso dell'esame in sede referente.

²⁸ Si ricorda che l'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità rientra nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, elaborato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009.

ARTICOLO 10

Servizio civile universale

La norma prevede che, nei programmi di intervento di servizio civile universale, articolati in progetti che prevedono la partecipazione di giovani con minori opportunità, per le categorie dei *caregiver* familiari di cui all'articolo 2, comma 5, l'articolazione dell'orario di servizio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 40 del 2017 deve garantire la necessaria flessibilità tenendo conto delle specifiche esigenze legate al ruolo di assistenza familiare, compatibilmente con la complessiva organizzazione dei medesimi progetti (comma 1).

Ai sensi del comma 7 del citato articolo 16 l'orario di svolgimento del servizio da parte dell'operatore volontario si articola in un impegno settimanale di venticinque ore, articolato su cinque o sei giorni ovvero in un monte ore annuo per i dodici mesi corrispondente a 1.145 ore e per otto mesi corrispondente a 765 ore.

La relazione tecnica afferma che l'articolo in esame introduce una disposizione concernente i *caregiver* familiari impegnati nel servizio civile universale. Tale disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che ai *caregiver* familiari impegnati nel servizio civile universale sia garantita la necessaria flessibilità nell'articolazione dell'orario di servizio.

In proposito, non si formulano osservazioni, tenuto conto che tale flessibilità opera nel rispetto dell'orario di servizio previsto e compatibilmente con l'organizzazione complessiva dei progetti di servizio civile.

ARTICOLO 11

Disposizioni integrative al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68

Le norme, inserendo la lettera *a-bis*) all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo n. 68 del 2012²⁹, aggiungono anche la categoria del *caregiver* familiare studente universitario, con un carico di assistenza uguale o superiore a trenta ore settimanali, all'elenco di soggetti in favore dei quali le università possono decidere, in autonomia, nei limiti delle proprie

²⁹ Recante revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere *a*), secondo periodo, e *d*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera *f*), e al comma 6.

disponibilità di bilancio e tenuto conto della condizione economica dello studente, la concessione di esoneri totali o parziali dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari (comma 1).

La relazione tecnica richiama il contenuto della norma e afferma che la stessa non incide sulla tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

L'articolo in esame, quindi, si limita ad aggiungere anche la categoria del *caregiver* familiare studente universitario all'elenco di soggetti, di cui all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo n. 68 del 2012, a beneficio dei quali le università possono decidere, in autonomia e nei limiti delle risorse disponibili, di prevedere nei propri regolamenti un esonero parziale o totale dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari. Il suddetto comma 7 dell'articolo 9 prevede, inoltre, espressamente che a tali disposizioni si provveda “nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e tenuto conto della condizione economica dello studente”.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame inseriscono il *caregiver* familiare tra gli studenti in favore dei quali le università possono, in autonomia e nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, concedere esoneri totali o parziali dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari.

In proposito, non si formulano osservazioni, considerato il carattere facoltativo della norma, che comunque opera nell'ambito delle disponibilità di bilancio delle università.

ARTICOLO 12

Tutela del benessere psicofisico del *caregiver* familiare

La norma prevede la definizione, in un'apposita sezione del progetto di vita, del PAI o degli altri piani di intervento, dei sostegni e delle misure volti a tutelare il benessere psicofisico del *caregiver* familiare prevalente o convivente con un carico di assistenza compreso tra le 30 e le 91 ore settimanali, di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b) (comma 1).

Tali sostegni possono comprendere, anche tenuto conto dell'esito della valutazione degli specifici bisogni, degli interventi a sostegno del *caregiver* familiare e degli altri eventuali componenti del nucleo familiare, nonché della presenza di figli minori, la facoltà per il *caregiver*:

- di essere sostituito entro le ventiquattro ore dal sorgere di un'emergenza [comma 2, lettera a)];

- di essere sostituito nell'attività assistenziale, secondo le previsioni inserite nel PAI, nel progetto di vita o negli altri piani di interventi [comma 2, lettera *a*-bis)³⁰];
- di accedere gratuitamente a percorsi di formazione specifica finalizzati all'acquisizione di competenze utili allo svolgimento delle attività di cura e assistenza attivati dalle regioni, nell'ambito delle risorse dei propri bilanci, anche con la presenza di figure che vivono le medesime condizioni di disabilità della persona assistita o le medesime condizioni del *caregiver* familiare [comma 2, lettera *a*-ter)];
- di beneficiare di misure di sostegno psicologico [comma 2, lettera *b*)];
- di richiedere visite, anche specialistiche, a domicilio [comma 2, lettera *c*)];
- di richiedere televisite e teleconsulti [comma 2, lettera *d*)];
- di programmare per tempo con le strutture sanitarie e sociosanitarie gli interventi di cura e di assistenza a tutela della propria salute [comma 2, lettera *e*)];
- di accedere, a parità di condizione sanitaria, a interventi sanitari e sociosanitari in via preferenziale al fine di ridurre i tempi di attesa [comma 2, lettera *f*)].

I sostegni di cui al comma 2 sono riconosciuti a valere sul *budget* di progetto, di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 62 del 2024, o sul *budget* di cura e assistenza, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 29 del 2024, del PAI o degli altri piani di intervento, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie a ciò destinabili a legislazione vigente (comma 3).

Si ricorda, in proposito, che l'articolo 28 del decreto legislativo n. 62 del 2024 definisce il *budget* di progetto come l'insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private, attivabili anche in seno alla comunità territoriale e al sistema dei supporti informali. Alla formazione del *budget* di progetto concorrono, ai sensi del successivo comma 4, in modo integrato e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, gli interventi pubblici e quelli derivanti:

- dal Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge n. 296 del 2006, da ultimo ripartito per il triennio 2025-2027 con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2026;
- dal Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 112 del 2016, ripartito da ultimo per l'anno 2024 con il decreto ministeriale 13 gennaio 2026;
- dalle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare di cui all'articolo 1, comma 254, della legge n. 205 del 2017, confluite nel Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 210, della legge n. 213 del 2023;

³⁰ Lettera inserita nel corso dell'esame in sede referente.

- dal Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge n. 537 del 1993.

L'articolo 27, comma 18, del decreto legislativo n. 29 del 2024 individua il *budget di cura e assistenza* quale strumento per l'ottimizzazione progressiva della fruizione e della gestione degli interventi e dei servizi di cura e di sostegno ai fini dell'attuazione del PAI. Al *budget di cura e di assistenza* concorrono tutte le risorse umane, professionali, strumentali, tecnologiche, pubbliche e private, attivabili anche in seno alla comunità territoriale. Tali attività sono garantite dalle aziende sanitarie, dai distretti sanitari e dagli ATS, ciascuno per le proprie funzioni e competenze nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e in particolare:

- le risorse derivanti dal trasferimento alle regioni delle relative quote del finanziamento del SSN nel rispetto di quanto previsto dai livelli essenziali di assistenza;
- le risorse derivanti dal trasferimento alle regioni e agli enti locali delle risorse del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge n. 296 del 2006, della quota del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 210, della legge n. 213 del 2023, utilizzata per la finalità di cui all'articolo 1, comma 213, lettera *f*), della medesima legge n. 213 del 2023³¹ per la parte destinata dalla programmazione regionale in favore dei *caregiver* degli anziani non autosufficienti, nonché le risorse a valere su altri fondi sociali nazionali che possono essere destinati dalla programmazione regionale ad interventi in favore di anziani non autosufficienti.

Con decreto del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo (comma 4).

La relazione tecnica afferma che l'articolo 12 disciplina i sostegni e le misure volte a tutelare il benessere psicofisico del *caregiver* familiare. Il comma 1 prevede che i suddetti sostegni e misure siano definiti in apposita sezione del progetto di vita, del PAI o degli altri piani di intervento. Si tratta di una disposizione che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 3, al fine di assicurare la neutralità finanziaria della disposizione, precisa che i sostegni di cui al comma 2 sono riconosciuti a valere sul *budget* del progetto di vita, del PAI o degli altri piani di intervento, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali a ciò destinabili a legislazione vigente.

Il comma 4 prevede l'emanazione di un decreto attuativo, da redigere tenuto conto del limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

³¹ Si tratta, in particolare, degli interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del *caregiver* familiare.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che, nell'ambito del progetto di vita, del PAI o degli altri piani di intervento, siano definiti specifici sostegni a tutela del benessere psicofisico del *caregiver* familiare prevalente o convivente che presta assistenza per un periodo compreso tra 30 e 91 ore settimanali. Tali sostegni, individuati sulla base dei bisogni del *caregiver* e del nucleo familiare, possono comprendere la sostituzione nell'attività assistenziale, entro ventiquattro ore in caso di emergenza, l'accesso gratuito a corsi di formazione organizzati dalle regioni nell'ambito dei propri bilanci, il sostegno psicologico, le visite specialistiche domiciliari, le televisite e i teleconsulti, la programmazione degli interventi sanitari e sociosanitari e l'accesso preferenziale alle relative prestazioni, a parità di condizioni sanitarie. Le misure sono finanziate nell'ambito del *budget* di progetto, del *budget* di cura e assistenza, del PAI o degli altri piani di intervento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le modalità attuative sono definite con decreto interministeriale, previa intesa in Conferenza unificata, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

In proposito, non si formulano osservazioni, considerati il carattere facoltativo dei nuovi sostegni e la prescrizione, al comma 3, che le misure sono comunque riconosciute nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie destinabili a legislazione vigente al *budget* di progetto, al *budget* di cura e assistenza, al PAI o agli altri piani di intervento.

ARTICOLO 12-*bis*

Disposizioni in materia di rendicontazione al giudice tutelare per il *caregiver* familiare convivente

La norma, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, prevede che, qualora il *caregiver* familiare convivente sia il tutore o l'amministratore di sostegno della persona assistita, il giudice tutelare, tenuto conto delle esigenze di tutela del patrimonio dell'assistito e della sua condizione personale, può disporre che la contabilità di cui all'articolo 380 del codice civile sia presentata in forma semplificata con l'indicazione delle entrate del beneficiario e delle spese sostenute nel suo interesse, articolate per categorie. Il giudice può chiedere chiarimenti e revocare o modificare il provvedimento adottato ai sensi del primo periodo (comma 1).

In ogni caso, anche al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 1, il *caregiver* familiare convivente non è tenuto a depositare i giustificativi di spesa quando dalla contabilità di cui all'articolo 380 del codice civile risulta che le spese sostenute non superano, per ciascun mese, un importo pari a quello dell'assegno sociale previsto dalla legge, riferito alla medesima mensilità (546,24 euro mensili per 13 mensilità, per un totale annuo di 7.101,12 euro). Il giudice tutelare può chiedere chiarimenti (comma 2).

Le disposizioni dell'articolo in esame si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione (comma 3).

La norma, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, non è corredata di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, introdotte durante l'esame in sede referente, semplificano gli obblighi di rendicontazione del *caregiver* familiare convivente che sia tutore o amministratore di sostegno. In particolare, il giudice tutelare può autorizzare la presentazione di una contabilità semplificata, articolata per categorie di entrate e spese, nonché chiedere chiarimenti e modificare o revocare l'autorizzazione. Non è richiesto il deposito dei giustificativi per le spese mensili non superiori all'assegno sociale (pari a 546,24 euro), ferma restando la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti. Le disposizioni si applicano anche ai procedimenti pendenti.

In proposito, non si formulano osservazioni, considerato il carattere ordinamentale delle norme.

ARTICOLO 13

Misura di sostegno economico

La norma, modificata nel corso dell'esame in sede referente, attribuisce un contributo mensile, a decorrere dall'anno 2027, a favore del *caregiver* familiare prevalente:

- registrato nella piattaforma dell'INPS di cui all'articolo 4 dal mese di gennaio del 2027;
- che non svolga attività lavorativa ovvero la svolga entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui;

- con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro³².

Il contributo mensile, riconosciuto per ciascun assistito, fino al numero massimo di due, è erogato con cadenza trimestrale posticipata, non concorre alla formazione del reddito, né al calcolo della componente reddituale dell'ISEE (comma 1).

Fermi restando i requisiti di cui al comma 1, nel caso in cui entrambi i genitori siano individuati quali *caregiver* familiari del figlio, il contributo è unico ed è suddiviso in pari misura tra entrambi (comma 2).

L'importo del contributo è determinato trimestralmente con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite delle risorse di cui al comma 5 e nel limite *pro capite* massimo trimestrale di 1.200 euro. Il contributo spettante ai *caregiver* con valore dell'ISEE fino a 15.000 euro è determinato per ogni trimestre in misura indipendente dall'ISEE; quello spettante ai *caregiver* con valore dell'ISEE superiore a 15.000 euro e pari o inferiore a 25.000 euro è pari a quello determinato per i valori dell'ISEE fino a 15.000 euro moltiplicato per la differenza tra 25.000 e il valore dell'ISEE del *caregiver* e diviso per 10.000.

Al fine di consentire la determinazione dell'importo trimestrale di cui al secondo e terzo periodo, l'INPS comunica al citato Dipartimento, entro i primi dieci giorni del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, il numero degli aventi diritto e il numero dei giorni per i quali è stato maturato il diritto nel trimestre di riferimento. Il contributo non è dovuto ai soggetti con ISEE di valore superiore a 15.000 euro quando, a seguito della determinazione eseguita ai sensi dei periodi precedenti, esso risulti pari o inferiore a 30 euro nel trimestre (comma 3)³³.

Il contributo decorre dalla data di presentazione dell'istanza tramite la piattaforma di cui all'articolo 4 ed è erogato dal terzo mese successivo al trimestre di riferimento.

Il testo originario prevedeva che il diritto al contributo per il *caregiver* familiare decorresse dal primo giorno del trimestre successivo all'avvio della procedura telematica di cui all'articolo 4, comma 2.

Il diritto al contributo cessa nel caso di:

- decesso della persona assistita [comma 4, lettera *a*];
- sostituzione o revoca del *caregiver* familiare [comma 4, lettera *b*];
- perdita dei requisiti di cui al comma 1 [comma 4, lettera *c*];
- rinuncia da parte del *caregiver* familiare [comma 4, lettera *d*].

Ai fini del riconoscimento del beneficio di cui al comma 1 del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono iscritte risorse, pari a:

³² Nel testo originario il limite ISEE era pari a 15.000 euro ed è stato successivamente incrementato a 25.000 euro nel corso dell'esame in sede referente.

³³ Il comma è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente al fine, tra l'altro, di introdurre il metodo di determinazione dell'importo per i soggetti con ISEE da 15.000 a 25.000.

- 186,08 milioni di euro per l'anno 2027;

Nel testo originario del provvedimento, lo stanziamento per il 2027 ammontava a 248,05 milioni di euro. Nel corso dell'esame in sede referente, tale importo è stato ridotto di 62,01 milioni di euro, pari al 25 per cento dello stanziamento iniziale, e incrementato di 0,04 milioni di euro. Quest'ultimo incremento corrisponde alla contestuale riduzione, da 6,40 a 6,36 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4, comma 9, per l'assunzione di personale. Lo stanziamento per il 2027 risulta pertanto pari a 186,08 milioni di euro.

- 251,41 milioni di euro per l'anno 2028;
- 251,21 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034;
- 251,01 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035.

Nel corso dell'esame in sede referente anche gli stanziamenti per le annualità successive al 2027 sono stati incrementati di 0,04 milioni di euro per ciascun anno, corrispondenti alla contestuale riduzione, da 6,40 a 6,36 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4, comma 9, per l'assunzione di personale.

Tali importi costituiscono limite di spesa. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 14. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, sono definite le modalità operative per l'erogazione del contributo e per il trasferimento delle risorse all'INPS nonché le modalità di monitoraggio per il rispetto del limite di spesa (comma 5).

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, richiama il contenuto delle norme e afferma che l'erogazione dell'ultimo trimestre avverrà, ciascun anno, nell'anno successivo e il primo anno, il 2027, sarà erogato il contributo per i *caregiver* registrati nel trimestre ottobre 2026-dicembre 2026. Ne segue che ciascun anno a decorrere dal 2027 saranno erogati contributi corrispondenti a quattro trimestri, nella misura e nel limite di 248,05 milioni di euro nel 2027, 251,37 milioni di euro nel 2028, 251,17 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034 e di 250,97 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035.

Il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri determinerà l'importo del contributo dividendo il limite di spesa trimestrale, pari a un quarto di quello annuale, per il numero di *caregiver* familiari comunicati da INPS e risultanti, per il trimestre di riferimento, dalle iscrizioni (verificate) al sistema informativo di cui all'articolo 4, tenuto, altresì, conto della minore spesa derivante dalle cessazioni anticipate dal beneficio ai sensi del comma 4 e limitando, comunque, il beneficio *pro capite* a trimestre a non più di 1.200,00 euro.

Il beneficio economico individuale è commisurato ai mesi decorsi, nel trimestre di riferimento, dall'istanza di riconoscimento sino al termine del trimestre o sino all'eventuale cessazione dal beneficio ai sensi del comma 4.

Il beneficio ha natura assistenziale e non reddituale per espressa previsione del testo di cui trattasi, per cui non vi sono effetti indotti sulle entrate né effetti di alcun genere sui benefici fiscali; la somma non entra nel reddito ad alcun fine.

Nei casi, presumibilmente comunque molto limitati – secondo la relazione tecnica –, in cui una stessa persona sia *caregiver* di più di un assistito (a titolo e semplificativo il genitore di due figli con disabilità grave), qualora gli altri requisiti siano rispettati, è prevista l'erogazione di due contributi, comunque sempre nel rispetto del limite di spesa. Similmente, quando gli assistiti sono più di due. La relazione tecnica rammenta al riguardo che è previsto il requisito della convivenza, oltre a quello di coniugio, affinità, parentela³⁴.

Fermo restando che l'importo stanziato è limite di spesa, in quanto tale indipendente dalla consistenza numerica dei beneficiari, a soli fini conoscitivi e per mera completezza la relazione tecnica riporta una stima della platea, sulla base di quanto comunicato dal Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità.

Preliminarmente, la relazione tecnica rappresenta che non esistono elementi consolidati, in merito al numero di *caregiver* in Italia. La stima che segue è ritenuta, dunque, prudenziale, in attesa dell'implementazione sistematica della piattaforma di rilevamento come previsto dal provvedimento in esame.

La relazione tecnica fa riferimento all'indagine europea sulla salute (EHIS), condotta in tutti gli Stati dell'Unione europea sui principali aspetti delle condizioni di salute della popolazione ed il ricorso ai servizi sanitari e curata, in Italia, dall'ISTAT. Tale indagine contiene quesiti in merito alla cura o assistenza fornite ad altri soggetti, distinguendo tra i soggetti familiari conviventi, familiari non conviventi o non familiari.

In particolare, dall'indagine si ricava che sono 7,992 milioni le persone che dichiarano di fornire cure o assistenza almeno una volta a settimana.

Le informazioni contenute nel questionario ISTAT consentono di classificare 7,867 milioni di *caregiver* in ragione dell'intensità dell'attività di cura e di assistenza e della tipologia (convivente o meno, occupato o meno, familiare o meno), essendo indisponibili dati puntuali per 125mila individui. Più in dettaglio (n. unità in migliaia):

	< 10h a settimana	≥ 10h a settimana < 20 h settimana	≥ 20 h a settimana
Non convivente, occupato	1.855	608	404

³⁴ Si tratta per altro di un'ipotesi superata dal testo modificato in sede referente, che riconosce il contributo per ciascun assistito fino al numero massimo di due (articolo 13, comma 1).

Non convivente, inoccupato	1.349	536	434
Familiare, convivente, occupato	386	228	417
Familiare, convivente, inoccupato	329	225	1.096

Dai dati si ricava che sono 1,096 milioni i *caregiver* familiari inoccupati conviventi che prestano assistenza per almeno 20 ore a settimana. Di questi, l'ISTAT stima che siano 0,522 milioni quelli che prestano assistenza a familiari con limitazioni gravi al funzionamento.

Poiché il beneficio è attribuito a chi presti assistenza per almeno 91 ore a settimana, ben più delle 20 considerate nell'indagine ISTAT, il Dipartimento stima che il *target* di riferimento non ecceda un sesto della platea, per un totale di al più 87.000 beneficiari (= 522.000 / 6). Tra 20 e 91 ore settimanali di assistenza, infatti, vi è la differenza tra chi assiste il proprio caro solo durante le ore notturne, convivendovi, e chi invece (ed è situazione assai più rara) lo assiste continuativamente.

Inoltre, degli 87.000 potenziali beneficiari rimanenti si considera il 71,64 per cento, cioè la percentuale che si stima abbia un ISEE familiare pari o inferiore a 15.000 euro. A tal fine, si usano i dati reperibili nell'apposito Osservatorio statistico dell'INPS.

Ivi risultano nel biennio 2023-2024 cumulativamente 2.613.919 nuclei familiari con DSU compilate, con ISEE non superiore a 15.000,00 euro e presenza di persona con disabilità nel nucleo familiare, a fronte di 3.648.317 nuclei familiari con tali caratteristiche che abbiano presentato una DSU di qualsiasi valore nel medesimo biennio. Si ricava, dunque, che il 71,64 per cento (= 2.613.919 / 3.648.317) dei nuclei familiari con una persona con disabilità ha un ISEE familiare pari o inferiore a 15.000,00 euro. La relazione tecnica rappresenta, incidentalmente, che tale percentuale è una sovrastima di quella effettiva, essendo verosimile che nella banca dati INPS siano sovrarappresentati i redditi inferiori, più interessati a ricevere un qualche beneficio.

Ne segue che la stima del numero dei beneficiari è pari a 62.333 unità (= 87.000 x 71,64 per cento).

Ove tutte le ipotesi sopra formulate trovassero conferma, sarebbe possibile riconoscere un beneficio trimestrale *pro capite* a regime di circa 1.000 euro, a fronte di un tetto massimo di 1.200 euro. Ove, invece, le ipotesi sopra indicate fossero eccessivamente prudenziali, sarebbe possibile riconoscere un beneficio maggiore, nel limite del tetto massimo e in ogni caso nel rispetto del limite di spesa programmato.

Il beneficio è, quindi, comunque riconosciuto nei limiti della maggiore spesa di cui al comma 5 ed è demandato ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità, la definizione delle modalità operative per l'erogazione del contributo, per il trasferimento delle risorse all'INPS, nonché le modalità di monitoraggio del limite di spesa.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, modificate nel corso dell'esame in sede referente, riconoscono, a decorrere dal 2027, un contributo mensile al *caregiver* familiare prevalente registrato nella piattaforma dell'INPS, che non svolga attività lavorativa o percepisca redditi da lavoro non superiori a 3.000 euro lordi annui e abbia un ISEE non superiore a 25.000 euro. Il contributo, erogato con cadenza trimestrale posticipata, non concorre alla formazione del reddito né alla determinazione della componente reddituale dell'ISEE (comma 1). Qualora entrambi i genitori siano individuati come *caregiver* del figlio, il contributo è unico e viene ripartito in parti uguali tra essi (comma 2). L'importo è determinato trimestralmente con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base del numero degli aventi diritto e dei giorni maturati comunicati dall'INPS, entro il limite delle risorse disponibili e fino a un massimo di 1.200 euro trimestrali *pro capite*. L'importo è determinato in misura fissa per i beneficiari con un ISEE fino a 15.000 euro e in misura ridotta, proporzionalmente al valore dell'ISEE, per chi ha un ISEE superiore a 15.000 euro e pari o inferiore a 25.000 euro (comma 3). Le norme prevedono che il contributo decorra, a partire dalla data di presentazione dell'istanza tramite la piattaforma di cui all'articolo 4, che l'erogazione dello stesso abbia luogo dal terzo mese successivo al trimestre di riferimento, e disciplinano le cause di cessazione del contributo stesso (comma 4). Il beneficio è riconosciuto entro limiti di spesa pari a 186,08 milioni di euro per il 2027, 251,41 milioni per il 2028, 251,21 milioni annui dal 2029 al 2034 e 251,01 milioni annui a decorrere dal 2035. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 14 (*cf. infra*). È infine demandata a un decreto interministeriale la definizione delle modalità operative di erogazione del contributo e di trasferimento delle risorse all'INPS, nonché delle procedure di monitoraggio volte ad assicurare il rispetto dei predetti limiti di spesa (comma 5).

La relazione tecnica stima in 62.333 unità la platea dei potenziali beneficiari. La quantificazione è effettuata sulla base dei dati dell'Indagine europea sulla salute (EHIS) dell'ISTAT, dalla quale risultano 522.000 *caregiver* conviventi con persone con gravi limitazioni funzionali, inoccupati

e impegnati nell'attività di cura per almeno 20 ore settimanali. La relazione tecnica ipotizza che un sesto di tali soggetti sostenga un carico assistenziale pari o superiore a 91 ore settimanali e applica alla platea così individuata la quota, pari al 71,64 per cento, di soggetti con ISEE inferiore a 15.000 euro³⁵, desunta da dati dell'INPS.

La relazione tecnica riferisce che tale percentuale è una sovrastima di quella effettiva, essendo verosimile che nella banca dati INPS siano sovrarappresentati i redditi inferiori, più interessati a ricevere un qualche beneficio.

Ne deriva una platea stimata in 62.333 beneficiari $[(522.000/6) \times 71,64 \text{ per cento}]$. Sulla base di tale platea, le risorse stanziare consentirebbero l'erogazione di un contributo trimestrale medio di circa 1.000 euro per ciascun *caregiver*.

In proposito, nel prendere atto dei dati e dei criteri di calcolo riportati nella relazione tecnica, appare opportuno acquisire ulteriori elementi informativi a sostegno dell'ipotesi secondo cui i *caregiver* con un carico assistenziale superiore a 91 ore settimanali rappresenterebbero un sesto del complesso dei *caregiver* conviventi impegnati per almeno 20 ore settimanali. Tale chiarimento appare necessario anche al fine di verificare l'attendibilità della platea stimata e, conseguentemente, la congruità delle risorse stanziare rispetto alle finalità del provvedimento. Si evidenzia inoltre che, nel corso dell'esame in sede referente, è stata incrementata la soglia ISEE (da 15.000 euro a 25.000 euro) superata la quale si perde il diritto al contributo economico. Alla luce di tale modifica, anche se il contributo è concesso nell'ambito di un limite di spesa, appare comunque opportuno acquisire un aggiornamento della quantificazione volto a confermare la congruità dello stanziamento.

Dai dati disponibili nell'Osservatorio statistico dell'INPS risultano, nel biennio 2023-2024, 608.245 nuclei familiari con DSU compilate, con ISEE compreso tra 15.000,00 euro e 25.000,00 euro e presenza di persona con disabilità nel nucleo familiare, che rappresentano circa il 17 per cento dei nuclei familiari con tali caratteristiche che abbiano presentato una DSU di qualsiasi valore nel medesimo biennio.

Si evidenzia, infine, che, nel corso dell'esame in sede referente, lo stanziamento relativo all'anno 2027 è stato ridotto di circa un quarto, da 248,05 a 186,08 milioni di euro³⁶,

³⁵ Limite di reddito previsto prima delle modifiche approvate in sede referente.

³⁶ In particolare, tale importo è stato ridotto di 62,01 milioni di euro, pari al 25 per cento dello stanziamento iniziale ed è stato contestualmente incrementato di 0,04 milioni di euro, utilizzando le risorse derivanti dalla riduzione, da 6,40 a 6,36 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4, comma 9, per l'assunzione di personale.

contestualmente al differimento da ottobre 2026 a gennaio 2027 dell'attivazione, sulla piattaforma INPS, della procedura per il riconoscimento dei *caregiver*.

Si rileva, tuttavia, che con la sostituzione del primo periodo del comma 4 è stata altresì anticipata la decorrenza del diritto al contributo: mentre il testo originario la fissava al primo giorno del trimestre successivo all'avvio della procedura telematica, il testo modificato la fa coincidere con la data di presentazione dell'istanza tramite la piattaforma di cui all'articolo 4, la cui attivazione è prevista entro il 2 gennaio 2027. Pertanto, per effetto del combinato disposto delle norme come modificate nel corso dell'esame in sede referente, il diritto al contributo sembrerebbe decorrere comunque da gennaio 2027, senza una riduzione del periodo di erogazione nell'anno tale da giustificare la corrispondente diminuzione dello stanziamento in termini di competenza, considerata la necessità di corrispondere gli arretrati fin dal momento della presentazione della domanda in presenza di una erogazione differita del contributo determinata dall'espletamento delle procedure amministrative.

Ciò stante, appare necessario acquisire chiarimenti in proposito, anche mediante la presentazione di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, considerato il disallineamento risultante dalle disposizioni dianzi menzionate tra il momento della maturazione del diritto al contributo, con i relativi effetti in termini di saldo netto e indebitamento netto, e quello successivo della effettiva erogazione dello stesso con i relativi effetti in termini di fabbisogno³⁷.

Si ricorda che il SEC 2010, paragrafo 4.106, lettera *a*), stabilisce che le prestazioni sociali in denaro (D.62) sono registrate «nel momento in cui è stabilito il diritto alle prestazioni». Non rileva quindi, ai fini dell'indebitamento netto, il momento materiale del pagamento.

³⁷ Sotto il profilo della cassa, si segnala che il contributo è erogato dal terzo mese successivo al trimestre di riferimento.

ARTICOLO 13-*bis*

Modifica all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, concernente i compiti dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità

La norma, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, inserisce la lettera *c-bis*) all'articolo 3, comma 5, della legge n. 18 del 2009³⁸, aggiungendo tra i compiti dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità la promozione della raccolta di dati statistici che illustrino la condizione dei *caregiver* familiari e lo stato di attuazione delle misure previste in loro favore dalla normativa vigente.

Si ricorda che l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 18 del 2009, di ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, con funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali in materia di disabilità e per la promozione dell'attuazione della medesima Convenzione. La citata legge, contestualmente all'istituzione dell'Osservatorio, ha autorizzato, all'articolo 3, comma 6, per il suo funzionamento una spesa di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2009 al 2014. Successivamente, l'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 86 del 2018 ha stabilizzato il finanziamento, autorizzando per il funzionamento dell'Osservatorio la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2019.

La norma, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, non è corredata di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme, introdotte nel corso dell'esame in sede referente, inseriscono tra i compiti dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità la promozione della raccolta di dati statistici che illustrino la condizione dei *caregiver* familiari e lo stato di attuazione delle misure previste in loro favore dalla normativa vigente.

Ciò stante, considerata la mancanza di una relazione tecnica al riguardo, appare opportuno acquisire elementi di informazione volti ad assicurare che i nuovi compiti attribuiti al predetto Osservatorio nazionale possano essere da esso svolti nell'ambito delle risorse strumentali,

³⁸ Recante ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 14

Disposizioni finanziarie

La norma incrementa di 62.010.000 euro per l'anno 2027 il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 210, della legge n. 213 del 2023 (comma 01).³⁹

La norma, inoltre, provvede agli oneri derivanti dagli articoli 4, 8, comma 2, e 13, nonché dal comma 01 del presente articolo, determinati in 1,15 milioni di euro per l'anno 2026, in 257 milioni di euro per l'anno 2027 e in 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028:

- quanto a 1,15 milioni di euro per l'anno 2026 e a 207 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, di cui all'articolo 1, comma 227, della legge n. 199 del 2025 [comma 1, lettera a)];
- quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 178, della legge n. 234 del 2021 [comma 1, lettera b)];
- quanto a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico delle attività di cura non professionali svolte dal *caregiver* familiare di cui all'articolo 1, comma 334, della legge n. 178 del 2020 [comma 1, lettera c)].

Dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatto salvo quanto disposto dal comma 1 (comma 2).

La relazione tecnica richiama il contenuto delle norme e, con riferimento al Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare di cui all'articolo 1, comma 227, della legge n. 199 del 2025 (legge di

³⁹ Disposizione introdotta nel corso dell'esame in sede referente nella parte consequenziale dell'emendamento 13.11 che riduce di pari importo (62.010.000 euro per l'anno 2027) l'autorizzazione di spesa all'articolo 13, comma 5, relativa al contributo economico per i *caregiver*.

bilancio per il 2026), afferma che si tratta di un fondo di parte corrente appositamente istituito per dare copertura alla presente legge e, perciò, interamente disponibile allo scopo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 14 provvede agli oneri derivanti dagli articoli 4, 8, comma 2, e 13, nonché dal comma 01 del medesimo articolo 14, determinati in 1,15 milioni di euro per l'anno 2026, in 257 milioni di euro per l'anno 2027 e in 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 1,15 milioni di euro per l'anno 2026 e a 207 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *a*), mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare di cui all'articolo 1, comma 227, della legge n. 199 del 2025;
- quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *b*), mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge n. 234 del 2021;
- quanto, infine, a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *c*), mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico delle attività di cura non professionali svolte dal *caregiver* familiare di cui all'articolo 1, comma 334, della legge n. 178 del 2020.

Al riguardo, fermo restando quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che gli importi indicati all'alinea del comma 1 dell'articolo 14 corrispondono, per ciascuno degli anni considerati dalla disposizione, alla somma degli oneri derivanti dai citati articoli 4, 8, comma 2, e 13, nonché dal comma 01 del medesimo articolo 14.

Ciò posto, con riferimento alla modalità di copertura finanziaria, di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 14, si rammenta che l'articolo 1, comma 227, della legge n. 199 del 2025 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, con una dotazione di 1,15 milioni di euro per l'anno 2026 e di 207 milioni

di euro annui a decorrere dall'anno 2027, espressamente destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati alla definizione della figura del *caregiver* familiare delle persone con disabilità e al riconoscimento del valore sociale ed economico della relativa attività di cura non professionale.

In proposito, la relazione tecnica riferita al disegno di legge in esame afferma che si tratta di un fondo di parte corrente appositamente istituito per dare copertura al presente provvedimento e, perciò, interamente disponibile allo scopo.

Anche alla luce di tale ultima considerazione, si ravvisa tuttavia l'esigenza di chiarire - come già rilevato in merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4 - il rapporto normativo intercorrente tra la disposizione di cui al comma 1 del predetto articolo 4, che demanda all'INPS la messa a disposizione, entro il 2 gennaio 2027, di una piattaforma informatica nel proprio sito *internet* istituzionale per il riconoscimento del *caregiver* familiare, e quanto stabilito dall'articolo 1, comma 284, quarto periodo, della medesima legge n. 199 del 2025, che aveva già previsto l'autorizzazione a trasferire quota parte del Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare di cui al comma 227 del medesimo articolo 1 per l'implementazione da parte dell'INPS, entro il mese di settembre 2026, di una piattaforma informatica per le finalità connesse al riconoscimento e alla tutela dei *caregiver* familiari, nonché per la successiva manutenzione della medesima piattaforma.

In particolare, la disposizione da ultimo citata ha previsto la destinazione di un ammontare di risorse equivalente a quello autorizzato dal comma 9 dell'articolo 4 del presente provvedimento, pari a 1,05 milioni di euro per l'anno 2026, a 0,33 milioni di euro per l'anno 2027 e a 0,23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Si osserva, altresì, che, come emerge da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il richiamato Fondo di cui all'articolo 1, comma 227, della legge n. 199 del 2025, iscritto sul capitolo 2063 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del quale il comma 1, lettera a), della disposizione in commento prevede la riduzione con finalità di copertura finanziaria, reca allo stato disponibilità residue

per l'anno 2026 pari a 362.500 euro, come tali di ammontare inferiore rispetto al fabbisogno indicato dalla medesima disposizione di copertura.

Tutto ciò premesso, potrebbe valutarsi l'opportunità di sopprimere l'autorizzazione di spesa contenuta nel primo periodo del citato comma 9 dell'articolo 4, dal momento che essa sembrerebbe recare un'autorizzazione di spesa relativa a risorse già trasferite all'INPS, per le medesime finalità e per un identico ammontare, dal menzionato articolo 1, comma 284, quarto periodo, della legge n. 199 del 2025, prevedendo piuttosto che all'attuazione dei commi da 1 a 4 dell'articolo 4 si provveda a valere sulle risorse di cui al citato articolo 1, comma 284, quarto periodo, della legge di bilancio per l'anno 2026. Conseguentemente, dovrebbero essere adeguati gli importi di cui all'alinea e alla lettera a) del comma 1 dell'articolo in commento. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo.

Fermo quanto evidenziato con riferimento all'anno 2026, si segnala, altresì, l'esigenza di acquisire una conferma da parte del Governo riguardo all'effettiva sussistenza, nelle successive annualità, delle risorse del Fondo di cui si prevede l'utilizzo.

Con riferimento alla modalità di copertura finanziaria, di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 14, si fa presente che la disposizione prevede la riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, volto a dare attuazione a interventi legislativi in materia di disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità di competenza dell'Autorità politica delegata in materia.

Tale Fondo, iscritto sul capitolo 3088 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca, nel vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale di 58.788.509 euro per l'anno 2027 e di 50.000.000 di euro per l'anno 2028.

In proposito, nel rilevare la coerenza dell'intervento normativo in esame rispetto alle finalità cui il Fondo citato risulta preordinato a legislazione vigente, fermo restando quanto rivelato in merito ai profili di quantificazione con riguardo all'articolo 13, si segnala l'esigenza di acquisire una conferma da parte del Governo riguardo all'effettiva sussistenza delle risorse del Fondo di cui si prevede l'utilizzo.

Con riferimento alla modalità di copertura finanziaria, di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 14, si fa presente che l'articolo 1, comma 334, della legge n. 178 del 2020 ha istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, con una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal *caregiver* familiare, come definito dall'articolo 1, comma 255, della legge n. 205 del 2017⁴⁰. La medesima disposizione ha, inoltre, destinato le predette risorse, fino all'adozione degli interventi legislativi ivi previsti, alle medesime finalità del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge n. 296 del 2006, per l'erogazione dei servizi socio-assistenziali nelle aree dell'assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari e dei servizi sociali di sollievo e di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie.

Al riguardo, si osserva che tale Fondo, iscritto sul capitolo 3555 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è stato oggetto di successivi rifinanziamenti e definanziamenti e reca, nel vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale di 3 milioni di euro per l'anno 2028

In particolare, il fondo è stato dapprima rifinanziato, in via permanente, ad opera della seconda sezione della legge di bilancio per l'anno 2022, per un ammontare pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Successivamente, la legge n. 207 del 2024 ha, da un lato, disposto una riduzione della dotazione pari a 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 e, dall'altro, con la seconda sezione, ha previsto un incremento delle medesime risorse pari a 16.750.000 euro, a decorrere dall'anno 2028. Successivamente, la legge n. 199 del 2025 ha disposto, con la seconda sezione, un ulteriore definanziamento, a decorrere dall'anno 2027, per un ammontare di 61.250.000 euro annui.

In proposito, nel rilevare la coerenza dell'intervento normativo in esame rispetto alle finalità cui il Fondo citato risulta preordinato a legislazione vigente, si segnala l'esigenza di acquisire

⁴⁰ Sul punto, si fa presente, altresì, che l'articolo 1, comma 254, della legge n. 205 del 2017 ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale di tale figura, come definita dal successivo comma 255. La disposizione in parola è stata abrogata dall'articolo 1, comma 212, della legge n. 213 del 2023, a decorrere dal 1° gennaio 2024.

una conferma da parte del Governo riguardo all'effettiva sussistenza delle risorse del Fondo di cui si prevede l'utilizzo.

Si segnala, infine, che il comma 2 dell'articolo in commento reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale, salvo quanto disposto dal precedente comma 1, dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In proposito, potrebbe valutarsi l'opportunità di modificare la formulazione della predetta clausola di invarianza in senso conforme alla prassi più comunemente utilizzata, al fine di prevedere che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLI 15 e 15-bis

Disposizioni finali ed entrata in vigore

La norma fa salve le competenze delle regioni e delle province autonome in materia e la possibilità per le medesime, nell'ambito delle risorse disponibili nei propri bilanci, di adottare specifiche disposizioni in materia purché compatibili con la normativa statale (articolo 15, comma 1).

È inoltre disposta, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento, l'abrogazione:

- dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 29 del 2024, recante la disciplina dei *caregiver* familiari [articolo 15, comma 2, lettera a)];
- dell'articolo 1, comma 255, della legge n. 205 del 2017, recante la definizione di *caregiver* familiare [articolo 15, comma 2, lettera b)].

Le disposizioni integrano inoltre gli articoli 26, comma 3, del decreto legislativo n. 62 del 2024 e 27, comma 17, del decreto legislativo n. 29 del 2024, includendo tra i contenuti, rispettivamente, del progetto di vita e del PAI l'individuazione del *caregiver* familiare e la quantificazione, in termini di ore, del relativo carico assistenziale (articolo 15, commi 3 e 4). Le norme prevedono infine che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (articolo 15-bis).

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, afferma che l'articolo 15 contiene disposizioni dirette a modificare la normativa vigente, al fine di renderla

coerente con quanto previsto dal presente provvedimento e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame aggiornano la normativa vigente coordinandola con le disposizioni introdotte dal provvedimento (articolo 15) e ne prevedono l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (articolo 15-*bis*).

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare.